Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 15 luglio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente per il versamento delle quote integrative a saldo dei canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale stabiliti per il corrente anno con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 (G. U. n. 20 del 21 gennaio 1982).

Si avverte che gli abbonamenti che non risulteranno saldati alla data del 30 settembre p.v. saranno interrotti senza ulteriore preavviso.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 luglio 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « San Giuseppe », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dal 1° al 7 giugno 1982 nei confronti della società cooperativa edilizia « San Giuseppe », con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia « San Giuseppe », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Alex Gamberale in data 29 dicembre 1972 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Salvatore Cavallaro, nato a Giarre (Catania), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1982

Il Ministro: Di Giesi

(3472)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 24 giugno 1982.

Aumento dei contributi iniziali di primo impianto e dei canoni di noleggio e manutenzione dovuti dagli armatori alle società concessionarie S.I.R.M. e Telemar.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la convenzione stipulata con la società S.I.R.M. per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili, approvata con decreto ministeriale 1° ottobre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 20 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1947, registro n. 20, foglio 339 e modificata con decreto ministeriale 24 maggio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 20 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1955, registro n. 21, foglio n. 230 e con decreto ministeriale 8 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 15 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1968, registro n. 13, foglio n. 90;

Vista la convenzione stipulata con la società Telemar per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili, approvata con decreto ministeriale 15 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 24 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1965, registro n. 24, foglio n. 266, modificata con decreto ministeriale 8 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 15 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1968, registro n. 13, foglio n. 89;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1954, registro n. 4, foglio n. 315, che determinò i contratti tipo « A », « A1 », « B » e « C », disciplinanti i rapporti fra dette società concessionarie e gli armatori;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1956, 14 settembre 1956 e 10 dicembre 1968, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 15 giugno 1956, n. 311 dell'11 dicembre 1956 e n. 316 del 16 dicembre 1969, che fissarono le modalità per la revisione dei contratti iniziali di primo impianto e dei canoni di noleggio e/o di manutenzione dovuti dagli armatori alle concessionarie in corrispettivo dell'impianto e dell'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 26 marzo 1981, con il quale fu approvato l'aumento del 15,59% dei contributi e dei canoni suddetti con decorrenza 1° gennaio 1980 e del 15,51% con decorrenza 1° gennaio 1981;

Viste le lettere delle società S.I.R.M. e Telemar, in data 17 dicembre 1981 con le quali è stata richiesta la revisione dei contributi iniziali di primo impianto e dei canoni di noleggio e/o manutenzione con riferimento al 31 dicembre 1981 e da avere effetto dal 1° gennaio 1982;

Preso atto che la commissione prevista dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 14 gennaio 1954, e successive modificazioni, nella riunione del 24 maggio 1982 ha espresso parere favorevole all'aumento dei contributi e dei canoni in parola nella misura del 15,09% con decorrenza 1° gennaio 1982;

Decreta:

Articolo unico

Con decorrenza 1° gennaio 1982 i contributi iniziali di primo impianto ed i canoni di noleggio e/o manutenzione in vigore dal 1° gennaio 1981 dovuti dagli armatori alle società concessionarie per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili, sono aumentati del 15,09% (quindici e zero nove per cento) dal 1° gennaio 1982.

La nuova misura dei contributi e dei canoni stessi è quella risultante dalle unite tabelle « A », « B » e « A1 », « C » per l'anno 1982 le quali formano parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 24 giugno 1982

Il Ministro: Gaspari

TABELLA « A » - « B »

UTO INIZIALE DI PRIMO IMPIANTO E CANONE ANNUO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DA APPLICARE [SINGOLI APPARATI INSTALLATI SIA SU NAVI DA PASSEGGERI (CONTRATTO « A ») SIA SU NAVI DA 'O (CONTRATTO « B ») IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1982.

APPARATI	Contributo iniziale di primo impianto	Canone annuo di noleggio e manutenzione
Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W, completi di macchinario di alimentazione	2.082.783	3.794.155
Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	3.873.758	7.123.996
Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	4.298.297	7.800.608
Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, senza macchinario di alimentazione	2.892.053	5.558.583
Trasmettitori RT di emergenza completi di alimentazione . . .	1.286.796	2.427.714
Ricevitori RT per onde medie	1.180.683	2.414.458
Ricevitori RT per onde corte	1.247.032	2.533.825
Ricevitori RT di emergenza	371.443	756.140
Radiogoniometri	2.427.714	4.139.079
Apparati di autoallarme	1.432.754	2.706.331
Manipolatori automatici	172.430	278.547
Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella « A1 » - « C ».	
Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio . . .	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella « A1 » - « C ».	

TABELLA « A1 » - « C »

ANNUO DI MANUTENZIONE DA APPLICARE PER I SINGOLI APPARATI INSTALLATI SIA SU NAVI DA ERI (CONTRATTO « A1 ») SIA SU NAVI DA CARICO (CONTRATTO « C ») IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1982

APPARATI	Canone annuo di manutenzione
Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W, completi di macchinario di alimentazione	703.083
Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	1.379.693
Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	1.432.754
Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, senza macchinario di alimentazione	1.260.287
Trasmettitori RT di emergenza completi di alimentazione	291.829
Ricevitore RT per onde medie	663.317
Ricevitori RT per onde corte	676.538
Ricevitori RT di emergenza	185.728
Radiogoniometri	517.364
Apparati di autoallarme	570.419
Manipolatori automatici	26.508
Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	238.775
Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	344.902

TABELLA « A » - « B »

CONTRIBUTO INIZIALE DI PRIMO IMPIANTO E CANONE ANNUO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DA APPLICARE PER I SINGOLI APPARATI INSTALLATI SIA SU NAVI DA PASSEGGERI (CONTRATTO « A ») SIA SU NAVI DA CARICO (« CONTRATTO « B ») IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1982

Classe	APPARATI	Contributo iniziale di primo impianto	Canone annuo di noleggio e manutenzione
A	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W, completi di macchinario di alimentazione	2.082.783	3.794.155
B	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	3.873.758	7.123.996
C	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	4.298.297	7.800.608
D	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, senza macchinario di alimentazione	2.892.053	5.558.583
E	Trasmettitori RT di emergenza completi di alimentazione . . .	1.286.796	2.427.714
F	Ricevitori RT per onde medie	1.180.683	2.414.458
G	Ricevitori RT per onde corte	1.247.032	2.533.825
H	Ricevitori RT di emergenza	371.443	756.140
I	Radiogoniometri	2.427.714	4.139.079
L	Apparati di autoallarme	1.432.754	2.706.331
M	Manipolatori automatici	172.430	278.547
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio . . .	Gli apparati vengono ceduti solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella « A1 » - « C ».	
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio		

TABELLA « A1 » - « C »

CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE DA APPLICARE PER I SINGOLI APPARATI INSTALLATI SIA SU NAVI DA PASSEGGERI (CONTRATTO « A1 ») SIA SU NAVI DA CARICO (CONTRATTO « C ») IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1982

Classe	APPARATI	Canone annuo di manutenzione
A	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W, completi di macchinario di alimentazione	703.083
B	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	1.379.693
C	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	1.432.754
D	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, senza macchinario di alimentazione	1.260.287
E	Trasmettitori RT di emergenza completi di alimentazione .	291.829
F	Ricevitori RT per onde medie	663.317
G	Ricevitori RT per onde corte	676.538
H	Ricevitori RT di emergenza	185.728
I	Radiogoniometri	517.364
L	Apparati di autoallarme	570.419
M	Manipolatori automatici . . .	26.508
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	238.775
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	344.902

(3424)

DECRETO 30 giugno 1982.

Norme tecniche per l'omologazione degli apparati FM/FDM a 12-24-60 canali per ponti radio ad uso privato operanti nella banda di frequenza 2300-2440 MHz.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 319 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti gli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (CAMR) adottati a Ginevra il 6 dicembre 1979, ed in particolare il regolamento delle radiocomunicazioni, ai quali è stata data esecuzione in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1976, con il quale è stato approvato il piano nazionale delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 22 dicembre 1976;

Rilevata la necessità di stabilire le norme tecniche riguardanti gli apparati per ponti radio pluricanali ad uso privato operanti nella banda di frequenza 2300-2440 MHz;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le norme tecniche annesse al presente decreto, di cui fanno parte integrante, per l'omologazione degli apparati FM/FDM a 12-24-60 canali per ponti radio ad uso privato operanti nella banda di frequenza 2300-2440 MHz.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1982

Il Ministro: GASPARI

NORME TECNICHE PER L'OMOLOGAZIONE DEGLI APPARATI FM/FDM A 12-24-60 CANALI PER PONTI RADIO AD USO PRIVATO OPERANTI NELLA BANDA DI FREQUENZA 2300-2440 MHz.

1. GENERALITÀ.

1.1. *Oggetto e scopo delle norme.*

Le presenti norme tecniche hanno lo scopo di stabilire le prescrizioni minime cui devono corrispondere gli apparati radioelettrici da impiegare nella gamma di frequenza 2300-2440 MHz attribuita dal P.N.R.F. (piano nazionale di ripartizione delle frequenze) ai collegamenti fissi ad uso privato.

1.2. *Documentazione tecnica.*

Gli apparati oggetto delle presenti norme devono essere corredati di tutta la documentazione tecnica relativa, in lingua italiana, e in particolare di:

manuale d'istruzione;

schemi dettagliati circuitali ed a blocchi con relativi livelli;

valori e caratteristiche dei componenti;

descrizione dettagliata di funzionamento;

caratteristiche di alimentazione;

caratteristiche d'antenna.

2. CARATTERISTICHE GENERALI.

2.1. *Capacità di informazione.*

La capacità massima è di 60 canali telefonici o equivalenti. Sono previste anche le capacità di 12-24 canali telefonici o equivalenti.

2.2. *Costituzione degli apparati.*

Gli apparati trasmettitore e ricevitore devono funzionare contemporaneamente e devono essere connessi ad un'unica antenna mediante un'unica linea di alimentazione.

2.3. *Banda a radiofrequenza.*

2.3.1. Definizione.

La banda assegnata a radiofrequenza è quella relativa ad un senso di trasmissione.

2.3.2. Limiti.

La banda assegnata a radiofrequenza non deve superare:

0,5 MHz, per la capacità di 12 canali telefonici;
1 MHz, per la capacità di 24 canali telefonici;
2 MHz, per la capacità di 60 canali telefonici.

2.4. *Canale a radiofrequenza.*

2.4.1. Definizione.

Il canale a radiofrequenza è l'insieme delle due bande RF (par. 2.3.1.) relative ai due sensi di trasmissione.

2.4.2. Limiti.

Il distanziamento in frequenza tra portanti in trasmissione e ricezione dello stesso canale a radiofrequenza (par. 2.4.1.) è pari a 73 MHz, indipendentemente dalla capacità di informazione.

2.5. *Canalizzazione.*

La canalizzazione è riportata in fig. 1.

2.6. *Frequenza intermedia.*

La frequenza intermedia deve essere scelta fra i seguenti valori: 10,7 MHz; 35 MHz; 70 MHz.

2.7. *Tipo di modulazione.*

E' prescritto l'uso della modulazione di frequenza con preenfasi conforme alla racc. CCIR 275-2 Kyoto 1978. Per la sola capacità di 12 canali la modulazione di frequenza può essere effettuata in piatto.

2.8. *Banda base e banda BF di servizio.*

2.8.1. Definizione della banda base.

La banda base è la banda di frequenza occupata dall'ingresso del trasmettitore ed all'uscita del ricevitore da canali telefonici trasposti o da un segnale equivalente corrispondente alla capacità prevista.

2.8.2. Limiti della banda base.

Per gli apparati con capacità di 12 canali telefonici od equivalenti la banda base è compresa fra:

$6 \div 54$ kHz

Per gli apparati con capacità di 24 canali telefonici od equivalenti la banda base è compresa fra:

12 ÷ 108 kHz

Per gli apparati con capacità di 60 canali telefonici od equivalenti la banda base è compresa fra:

60 ÷ 300 kHz

2.8.3. Definizione della banda BF di servizio.

La banda BF di servizio è la banda di frequenza occupata, all'ingresso del trasmettitore e all'uscita del ricevitore, dal segnale telefonico di servizio e da eventuali segnali di telesorveglianza.

2.8.4. Limiti della banda BF di servizio.

La banda BF di servizio deve essere compresa nei seguenti limiti: 300 ÷ 4000 Hz.

2.9. *Segnale normale di prova.*

2.9.1. Definizione.

Il segnale normale di prova (o carico nominale di banda base) è un segnale a spettro continuo ed uniforme nella banda base.

2.9.2. Caratteristiche del segnale di prova.

Il livello del segnale di prova è pari a:

+ 3,3 dBmO, per capacità di 12 canali telefonici;

+ 4,5 dBmO, per capacità di 24 canali telefonici;

+ 6,1 dBmO, per capacità di 60 canali telefonici.

2.10. *Segnale di riferimento di banda base.*

Il segnale di riferimento di banda base è un segnale sinusoidale di frequenza uguale alla frequenza di intersezione della curva di enfasi (Racc. CCIR 275-2 Kyoto 1978).

Il livello in trasmissione è pari a — 45 dBm ± 0,5 dB (Racc. CCIR 380-3 Kyoto 1978).

Il livello di ricezione è pari a — 15 dBm ± 0,5 dB (Racc. CCIR 380-3 Kyoto 1978).

2.11. *Segnale di riferimento in banda BF di servizio.*

Il segnale di riferimento in banda BF di servizio è un segnale sinusoidale di frequenza pari a 800 Hz.

Il livello in trasmissione è pari a — 32,5 dBm.

Il livello in ricezione è pari a — 32,5 dBm.

2.12. *Caratteristiche di ingresso e di uscita a RF.*

2.12.1. Impedenza.

L'impedenza di ingresso e di uscita a RF deve essere pari a 50 Ohm.

Il ROS deve essere minore di 1,25.

2.13. *Pilota in continuità.*

Il segnale pilota di continuità, se previsto, deve presentare i seguenti valori di frequenza:

12 canali = 60 kHz;

24 canali = 119 kHz;

60 canali = 331 kHz.

Lo scarto di frequenza non deve superare il valore di $\pm 5 \times 10^{-5}$.

La deviazione di frequenza deve essere uguale a:

15 kHz eff., per sistemi a 12 canali:

20 kHz eff., per sistemi a 24 e 60 canali.

Tali valori devono essere rispettati in presenza di enfasi.

3. CONDIZIONI DI PROVA.

3.1. *Condizioni di prova normali ed estreme.*

Le misure di rispondenza vengono effettuate generalmente nelle condizioni normali di prova o — quando esplicitamente richieste — nelle condizioni estreme di seguito descritte.

3.2. *Condizioni normali di prova.*

3.2.1. Condizioni climatiche normali.

Le condizioni normali di temperatura ed umidità devono essere:

T	Ur
+ 5°	85 %
+ 30°	85 %
+ 40°	45 %

3.2.2. Alimentazione in c.a.

Se l'apparato è progettato per funzionare con alimentazione in c.a., le tensioni di prova devono essere pari a 0,90 e 1,10 volte la tensione nominale.

La frequenza deve essere compresa fra 45 e 60 Hz.

3.2.3. Alimentazione in c.c.

Se l'apparato è progettato per funzionare con alimentazione in c.c., le tensioni di prova devono essere pari a 0,85 e 1,20 volte la tensione nominale.

3.3. *Condizioni estreme di prova.*

3.3.1. Condizioni climatiche estreme.

Le condizioni estreme di temperatura ed umidità devono essere:

T	Ur
— 5°	30 %
+ 30°	90 %
+ 40°	50 %

3.3.2. Alimentazione in c.a.

Se l'apparato è progettato per funzionare con alimentazione in c.a., le tensioni di prova devono essere pari a 0,90 e 1,10 volte la tensione nominale.

La frequenza deve essere compresa fra 45 e 60 Hz.

3.3.3. Alimentazione in c.c.

Se l'apparato è progettato per funzionare con alimentazione in c.c., le tensioni di prova devono essere pari a 0,85 e 1,20 volte la tensione nominale.

3.4. *Esecuzione delle prove.*

Le misure saranno eseguite dopo che gli apparati, sistemati nella camera climatica, alimentati e funzionanti, abbiano raggiunto l'equilibrio termico, nonché dopo che sia stato raggiunto il prescritto tasso di umidità nella camera di prova.

4. CONDIZIONI DI PROVA PARTICOLARI.

4.1. *Antenna fittizia*

Se le prove vengono condotte con un'antenna fittizia, questa deve essere costituita da un carico, non reattivo e non irradiante, del valore di 50 Ohm, con ROS minore o uguale a 1,15.

4.2. *Dispositivo di silenziamento.*

Se il ricevitore è munito di un dispositivo di silenziamento, tale dispositivo va messo fuori servizio durante tutto il corso delle prove.

5. TRASMETTITORE.

5.1. *Scarto di frequenza.*

5.1.1. Definizione.

Lo scarto di frequenza del trasmettitore è la differenza fra la frequenza misurata per l'onda portante ed il suo valore nominale.

5.1.2. Limiti.

Lo scarto di frequenza non deve superare il valore di $\pm 2 \times 10^{-6}$, sia nelle condizioni normali che nelle condizioni estreme di prova.

5.2. *Potenza di uscita del trasmettitore.*

5.2.1. Definizione.

Per potenza nominale di uscita del trasmettitore si intende la potenza R.F. dichiarata dal costruttore.

Per apparati predisposti per funzionare con diverse potenze, la potenza nominale per ciascun livello, o ciascuna gamma di livelli di potenza, deve essere dichiarata dal costruttore.

5.2.2. Limiti.

La potenza nominale non può essere superiore a + 33 dBm.

Ai fini dell'omologazione, gli apparati sono classificati in base al valore della loro potenza nominale secondo le seguenti classi:

classe 1: potenza nominale minore di + 24 dBm;

classe 2: potenza nominale compresa fra + 27 dBm e + 33 dBm.

Nelle condizioni normali, la potenza del trasmettitore può avere uno scarto massimo di ± 1,5 dB rispetto al valore nominale.

Nelle condizioni estreme di prova, il valore della potenza trasmessa può avere uno scarto massimo compreso tra + 2dB e — 3dB rispetto al valore nominale.

5.3. *Deviazione di frequenza singola normale.*

5.3.1. Definizione.

La deviazione di frequenza singola normale è il valore efficace della deviazione di frequenza del segnale RF emesso quando viene modulato:

a) per la banda base, con il segnale di riferimento di B.B. (par. 2.10.);

b) per la banda BF di servizio, con il segnale di riferimento della banda BF di servizio (par. 2.11.).

5.3.2. Limiti.

La deviazione di frequenza singola normale per la banda base non deve superare il valore di 20 kHz efficaci, per sistemi a 12 canali, e di 35 kHz efficaci, per sistemi a 24 e 60 canali.

La deviazione di frequenza singola normale per la banda BF di servizio non deve superare il valore di 15 kHz efficaci, per sistemi a 12 canali, e di 20 kHz efficaci, per sistemi a 24 e 60 canali.

5.4. *Irradiazioni non essenziali.*

5.4.1. Definizione.

Per irradiazioni non essenziali si intendono tutte le irradiazioni emesse su qualunque altra frequenza non compresa nella banda R.F. (par. 2.3.).

5.4.2. Metodo di misura.

Le irradiazioni non essenziali devono essere espresse indicando il livello della potenza di ciascuna componente discreta emessa dal trasmettitore chiuso su antenna fittizia.

Il trasmettitore deve trovarsi in regime di portante non modulata e le misure vanno effettuate in una gamma compresa fra 1.000 MHz e 18.000 MHz, eccezion fatta per la banda R.F. sulla quale è previsto il funzionamento del trasmettitore (paragrafo 2.3.).

Le misure vanno poi ripetute con il trasmettitore modulato dal segnale normale di prova (par. 2.8.).

5.4.3. Limiti.

Qualsiasi irradiazione non essenziale, sia in presenza sia in assenza di modulazione, deve essere inferiore a — 85 dBm nella gamma compresa fra 1.000 e 18.000 MHz.

Per le bande relative ai canali radio adiacenti è ammesso il limite di — 60 dBm.

6. RICEVITORE.

6.1. *Potenza di soglia.*

6.1.1. Definizione.

Dicesi potenza di soglia del ricevitore il valore in dBm del segnale RF non modulato e misurato all'ingresso del ricevitore stesso, al di sopra del quale la potenza di rumore termico, rilevato sul canale più alto della banda base, diminuisce linearmente, con tolleranza di 0,5 dB al crescere dello stesso livello del segnale RF.

6.1.2. Limiti.

La potenza di soglia, misurata al connettore di collegamento all'antenna in ricezione, non deve superare i seguenti valori:

— 96 dBm, per sistemi a 12 canali;

— 93 dBm, per sistemi a 24 canali;

— 90 dBm, per sistemi a 60 canali.

6.2. *Cifra di rumore.*

La cifra di rumore, deve essere minore o uguale a 9 dB.

La misura deve essere eseguita all'ingresso del sistema di diramazione e filtraggio simulando il campo di — 47 dBm mediante regolazione manuale del guadagno dell'amplificatore a frequenza intermedia.

6.3. *Selettività.*

6.3.1. Definizione.

Per selettività si intende l'attitudine del ricevitore a ricevere, con prefissata degradazione, il segnale utile in presenza di un segnale interferente ad un determinato livello.

6.3.2. Metodo di misura.

I due segnali devono essere applicati all'ingresso del ricevitore.

Il segnale utile deve essere di frequenza pari alla frequenza nominale del ricevitore fo, modulato con un segnale sinusoidale di frequenza uguale a quella del segnale di riferimento di banda base a livello nominale (par. 2.10.).

Il segnale interferente è modulato con il segnale di prova (par. 2.9.); la sua frequenza deve coincidere con la frequenza fi indicata in tabella di paragrafo 6.3.3.

Inizialmente non si applica il segnale interferente ed il segnale utile viene regolato ad un livello di 3dB superiore alla potenza di soglia del ricevitore ossia pari a:

— 93 dBm, per sistemi a 12 canali;

— 90 dBm, per sistemi a 24 canali;

— 87 dBm, per sistemi a 60 canali.

In tali condizioni si misura la potenza di rumore termico in corrispondenza del canale più alto della banda base. Si applica il segnale interferente, al livello corrispondente alla fi indicata nella tabella di paragrafo 6.3.3., e si controlla che l'incremento della potenza di rumore termico sia ≤ 3 dB.

6.3.3. Limiti.

I livelli e la frequenza di prova vengono indicati nella seguente tabella:

Pi	fi - fo		
Livello del segnale interferente	Sistemi per 12 canali	Sistemi per 24 canali	Sistemi per 60 canali
— 60 dBm	0,5 MHz	1 MHz	2 MHz
— 50 dBm	1 MHz	2 MHz	4 MHz
— 30 dBm	2,5 MHz	5 MHz	10 MHz
+ 10 dBm	20 MHz	20 MHz	20 MHz

6.4. *Protezione contro risposte spurie in ricezione.*

6.4.1. Definizione.

Per protezione contro risposte spurie in ricezione si intende l'attitudine del ricevitore ad operare una discriminazione, con prefissata degradazione tra il segnale utile ed un segnale interferente di frequenza compresa tra 1.000 e 18.000 MHz.

6.4.2. *Metodo di misura.*

I due segnali devono essere applicati all'ingresso del ricevitore.

Il segnale utile deve essere di frequenza pari alla frequenza nominale del ricevitore, modulato con un segnale sinusoidale di frequenza uguale al segnale di riferimento di banda base a livello nominale (par. 2.10.).

Inizialmente non si applica il segnale interferente ed il segnale utile viene regolato al livello di 3 dB superiore alla potenza di soglia del ricevitore, ossia pari a:

— 93 dBm, per sistemi a 12 canali;

— 90 dBm, per sistemi a 24 canali;

— 87 dBm, per sistemi a 60 canali.

In tali condizioni si misura la potenza di rumore termico in corrispondenza del canale più basso della banda base.

Si applica un segnale interferente con il livello di + 10 dBm. Si varia quindi la frequenza del segnale interferente, fra 1.000 e 18.000 MHz, per ricercare le frequenze che producono variazioni della potenza di rumore nel canale più basso della banda base.

Si controlla che l'incremento della potenza di rumore termico sia ≤ 3 dB. Per le bande relative ai canali radio immagine è ammesso un livello di segnale interferente di 0 dBm. Per le bande relative ai canali radio compresi entro una gamma ± 20 MHz intorno alla portante utile sono validi i limiti della tabella di paragrafo 6.3.3.

6.5. *Protezione da fenomeni di intermodulazione.*

6.5.1. Definizione.

Per protezione da fenomeni di intermodulazione è da intendersi l'attitudine del ricevitore a ridurre, nella banda utile, la produzione di frequenze generate dalla presenza di due segnali, o più, su frequenze distinte dalla utile.

6.5.2. Metodo di misura.

All'ingresso RF del ricevitore devono essere collegati tre generatori di segnali con le seguenti caratteristiche:

a) un generatore di segnale RF utile non modulato regolato alla frequenza di accordo fo del ricevitore;

b) un generatore di segnale RF disturbante, non modulato, regolato con uno scarto di frequenza rispetto alla frequenza di accordo del ricevitore pari a:

S1 = + 1 MHz, per ricevitori a 12 canali;

S1 = + 2 MHz, per ricevitori a 24 canali;

S1 = + 4 MHz, per ricevitori a 60 canali;

c) un generatore di segnale RF disturbante, modulato in frequenza da un segnale sinusoidale di frequenza pari a 8 kHz e deviazione pari alla deviazione singola normale, tenuto conto del tasso di preenfasi, con scarto di frequenza rispetto alla frequenza fo di accordo del ricevitore, pari a:

S2 = + 2 MHz, per ricevitori a 12 canali;

S2 = + 4 MHz, per ricevitori a 24 canali;

S2 = + 8 MHz, per ricevitori a 60 canali.

Inizialmente si applica il solo segnale RF utile regolato alle potenze indicate nel paragrafo 6.4.2. ed in tali condizioni viene misurata la potenza di rumore nel canale più basso della banda base.

Si applicano i due segnali disturbanti a livelli di — 47 dBm e si controlla che per la potenza di rumore termico vi sia un incremento ≤ 3 dB.

La misura viene ripetuta regolando i generatori di cui alle posizioni *b*) e *c*) per scarti di frequenza negativi e uguali in valore assoluto a quelli sopra riportati.

6.6. *Irradiazioni parassite.*

6.6.1. Definizione.

Per irradiazioni parassite devono intendersi tutte quelle ascrivibili al ricevitore.

Le irradiazioni parassite vengono espresse dalla potenza di ciascuna componente discreta, presente al connettore di antenna del ricevitore.

6.6.2. Metodi di misura.

Le misure debbono essere effettuate, con trasmettitore spento, nella gamma compresa fra 1.000 MHz e 18.000 MHz.

6.6.3. Limiti.

La potenza di ogni irradiazione parassita nella banda di frequenza specificata non deve superare — 85 dBm nella gamma compresa fra 1.000 MHz e 18.000 MHz.

7. MISURE DI SISTEMA.

7.1. *Rientro e diafonia del trasmettitore sul ricevitore.*

7.1.1. Definizione.

Per rientro del trasmettitore sul ricevitore collegati ad una unica antenna s'intende la quantità di rumore misurata su un dato canale della banda base.

7.1.2. Metodo di misura.

All'ingresso del ricevitore viene inviato un segnale di frequenza pari alla frequenza fo del ricevitore e di livello RF pari a — 47 dBm.

Il trasmettitore alla sua potenza nominale va modulato con un tono alla massima frequenza della banda base e con deviazione singola normale nominale.

Si controlla il livello di rumore all'uscita del ricevitore alla massima frequenza della banda base.

7.1.3. Limiti.

Nelle condizioni di cui sopra il rumore misurato deve essere inferiore a — 70 dBmOp.

Detto limite deve essere soddisfatto in qualsiasi condizione di adattamento RF.

7.2. *Tratta simulata.*

7.2.1. Curva di risposta in ampiezza,

misurata tra i morsetti d'ingresso BB del trasmettitore e quelli d'uscita BB del ricevitore avendo connesso gli apparati fra loro a RF tramite un opportuno attenuatore di 70 dB.

Deve essere contenuta entro una fascia larga 1 dB per tutte le frequenze della banda base con le reti di enfasi inserite.

7.2.2. Rumore termico e da intermodulazione.

Connessi fra loro due ricetrasmettitori con opportuni attenuatori RF in modo da avere un'attenuazione di 70 dB fra uscita di un trasmettitore ed ingresso del ricevitore corrispondente, il rumore totale, misurato con il metodo del Noise Power Ratio (NPR) e con carico di banda base in trasmissione pari al segnale di prova in conformità alle raccomandazioni del CCIR, non deve superare in corrispondenza del canale peggiore della banda base il valore di:

— 60 dBmOp, per sistemi a 12 canali;

— 63 dBmOp, per sistemi a 24 e 60 canali.

8. ANTENNE.

8.1. *Tipi di antenne.*

E' prescritto l'uso di antenne a riflettore parabolico di elevate prestazioni.

8.2. *Guadagno.*

Il guadagno riferito al radiatore isotropico, per qualsiasi frequenza della gamma 2.300-2.440 MHz, non deve in nessun caso risultare inferiore a 31 dB.

8.3. *Perdita di ritorno.*

La perdita di ritorno misurata all'ingresso dell'antenna deve essere ≥ 23 dB (ROS ≤ 1,15).

8.4. *Puntamento.*

Ciascuna antenna deve essere puntata verso l'antenna corrispondente nella tratta con una tolleranza massima di 1°.

Tale condizione di puntamento deve mantenersi anche in presenza di vento proveniente da qualsiasi direzione ed avente velocità massima di 150 km/h.
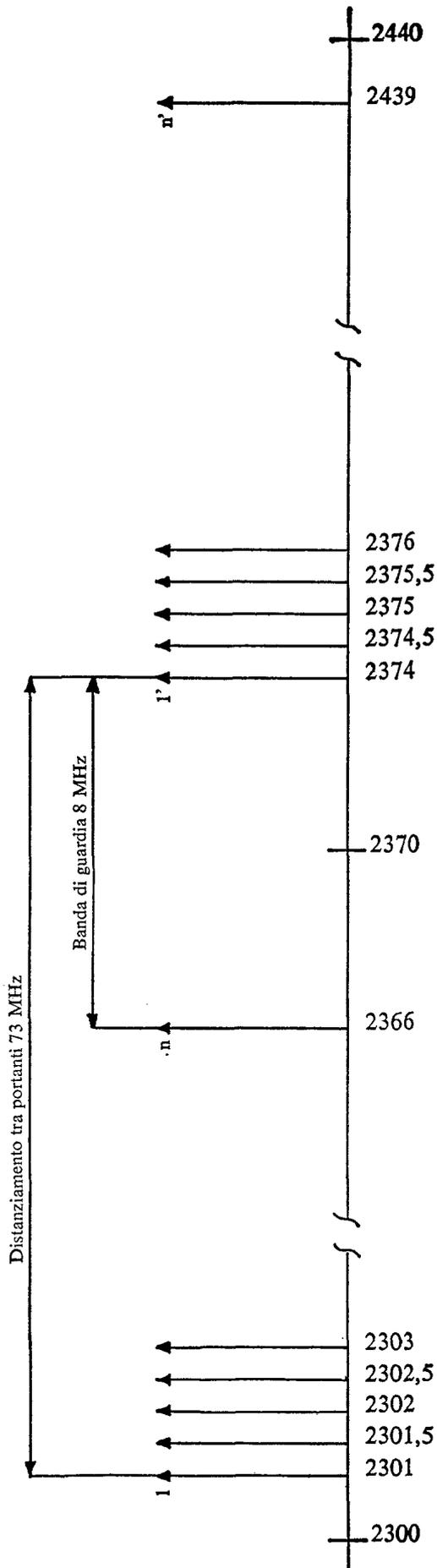
FIG. 1 — *Canalizzazione per la banda 2300 — 2440 MHz*

Nota: I valori indicati sono quelli relativi alle frequenze portanti per la capacità di 12 canali; per capacità superiori, possono essere adottati gli stessi valori di frequenze portanti ma con le larghezze di banda di cui alla norma 2 3 2.

(3383)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 giugno 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 8 agosto 1980 concernente norme che disciplinano gli interventi di mercato nel settore degli ortofrutticoli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLE FINANZE E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regolamento (CEE) n. 159/66 del Consiglio del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 2515/69 del Consiglio del 9 dicembre 1969, che modifica il regolamento (CEE) n. 159/66;

Visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 2454/72 del Consiglio del 21 novembre 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72;

Visto il regolamento (CEE) n. 1315/80 del Consiglio del 28 maggio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72;

Visto il regolamento (CEE) n. 1559/70 della commissione del 31 luglio 1970, che fissa le modalità per la cessione alle industrie degli alimenti per il bestiame degli ortofrutticoli ritirati dal mercato;

Visto il regolamento (CEE) n. 1560/70 della commissione del 31 luglio 1970, che stabilisce le condizioni per l'aggiudicazione delle operazioni di trasformazione in succhi della frutta e degli ortaggi ritirati dal mercato;

Visto il regolamento (CEE) n. 1561/70 della commissione del 31 luglio 1970, che stabilisce le condizioni per l'aggiudicazione delle operazioni di distillazione di frutta ritirata dal mercato;

Visto il regolamento (CEE) n. 1562/70 della commissione del 31 luglio 1970, che fissa le modalità per la cessione alle industrie di distillazione di frutta ritirata dal mercato;

Visto il regolamento (CEE) n. 1683/71 della commissione del 30 luglio 1971, che fissa le condizioni per l'aggiudicazione delle operazioni di trasformazione di pomodori ritirati dal mercato in concentrato di pomodoro;

Visto il regolamento (CEE) n. 55/72 della commissione del 10 gennaio 1972, che fissa le condizioni di gara per lo smaltimento degli ortofrutticoli ritirati dal mercato;

Visto il regolamento (CEE) n. 846/72 del Consiglio del 24 aprile 1972, relativo a disposizioni speciali per l'assegnazione delle operazioni di trasformazione dei pomodori che sono stati oggetto di intervento;

Visto il regolamento (CEE) n. 273/72 del Consiglio del 7 febbraio 1972, che fissa le norme generali per il finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 2448/77 della commissione dell'8 novembre 1977, che fissa le condizioni per la cessione alle industrie di trasformazione delle arance ritirate dal mercato, modificato dal regolamento (CEE) n. 2644/78 della commissione del 10 novembre 1978;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 12 marzo 1969, che affida all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo AIMA, i compiti di organismo di intervento nel mercato delle arance, nonché quelli derivanti da altri eventuali regolamenti comunitari nel settore ortofrutticolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativo all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il proprio decreto 8 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 dell'11 agosto 1980, contenente norme che disciplinano gli interventi di mercato nel settore degli ortofrutticoli;

Considerata la necessità di rendere le norme di disciplina in questione più rispondenti sia alle esigenze delle operazioni di controllo sia a quelle di utilizzazione ultima del prodotto ritirato dal mercato;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto ministeriale 8 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 dell'11 agosto 1980, viene integrato dal seguente comma:

Le stesse associazioni, per i soli prodotti e destinazione di cui al punto *b*) del successivo art. 11 del presente decreto, potranno istituire i « Centri », di cui sopra è norma, anche presso strutture di distillazione, qualora esistano, presso le stesse, aree autonome totalmente disimpegnate dalle operazioni connesse siano esse introduttive, proprie e/o accessorie.

Art. 2.

Le quantità giornaliere di prodotto ritirato presso ogni singolo centro per un valore massimo di quintali 3.500, posto al primo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale richiamato nel precedente articolo, vengono modificate in un valore massimo di quintali 4.000.

Allo stesso comma, continuando, viene aggiunto il seguente capoverso:

Se trattasi invece di pesche o pomacee avviate alla distillazione, dette quantità giornaliere non dovranno superare, per le pomacee il valore massimo di quintali 6.000 e per le pesche un valore massimo di quintali 5.000.

Art. 3.

Il terzo trattino dell'art. 16 del decreto ministeriale richiamato all'art. 1 del presente decreto è modificato come segue:

da un sottufficiale ovvero graduato della Guardia di finanza per il controllo della quantificazione del

prodotto conferito e delle operazioni di peso effettuate da un funzionario dell'associazione di produttori, interessata ai sensi del precedente art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1982

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

(3469)

DECRETO 7 luglio 1982.

Presentazione di domanda da parte delle industrie di trasformazione che intendono iniziare, nella campagna 1982, la produzione di pere Williams allo sciroppo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 introducendo un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1639/79 del Consiglio del 24 luglio 1979, che reca ulteriori modifiche al regolamento (CEE) n. 516/77 estendendo il predetto regime di aiuti ad altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1119/81 del Consiglio del 28 aprile 1981 che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams e le ciliege conservate allo sciroppo a quantitativi determinati a decorrere dalla campagna 1981/82;

Visto il regolamento (CEE) n. 1618/82 della commissione del 23 giugno 1982 che stabilisce le modalità relative ad una limitata concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo;

Considerata la necessità di assicurare che il contributo comunitario per le pere Williams conservate allo sciroppo sia rigorosamente correlato, per ogni singola azienda, alla produzione 1980 per le imprese esistenti nel 1980 ed alla produzione 1981 per quelle create nel 1981;

Attesa la necessità di provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

L'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo, per le imprese esistenti nel 1980 non può superare per ogni singola azienda, nella campagna 1982, il 67,01 % delle quantità di prodotto trasformato ottenuto nell'anno 1980.

Per le imprese create nel 1981 la percentuale suddetta va riferita alle quantità di prodotto trasformato ottenuto da ogni singola azienda nel 1981.

Art. 2.

Entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i trasformatori che non hanno prodotto pere Williams allo sciroppo nel 1981 ma che intendono produrne nel corrente anno, potranno inoltrare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, una dichiarazione in tal senso.

Ad essi potrà essere ripartito in parti uguali il due per cento del totale ammontare della produzione nazionale suscettiva di beneficiare dell'aiuto a norma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Le domande di fabbricazione di pere Williams allo sciroppo, eventualmente prodotte, sia pure nel senso del precedente art. 2, prima della data di pubblicazione del presente decreto, non saranno prese in considerazione e pertanto dovranno essere ripetute nei termini indicati nello stesso art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1982

(3470) *Il Ministro:* BARTOLOMEI

DECRETO 7 luglio 1982.

Presentazione di domanda da parte delle industrie di trasformazione che intendono iniziare, nella campagna 1982, la produzione di ciliege allo sciroppo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 introducendo un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1639/79 del Consiglio del 24 luglio 1979, che reca ulteriori modifiche al regolamento (CEE) n. 516/77 estendendo il predetto regime di aiuti ad altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1119/81 del Consiglio del 28 aprile 1981 che limita la cessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams e le ciliege conservate allo sciroppo a quantitativi determinati a partire dalla campagna 1981/82;

Visto il regolamento (CEE) n. 1618/82 della commissione del 23 giugno 1982 che stabilisce le modalità relative ad una limitata concessione dell'aiuto alla produzione per le ciliege sciroppate;

Considerata la necessità di assicurare che il contributo comunitario per le ciliege conservate allo sciroppo sia rigorosamente correlato, per ogni singola azienda alla produzione 1980 per le imprese esistenti nel 1980 e alla produzione 1981 per quelle create nel 1981;

Attesa la necessità di provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

L'aiuto alla produzione per le ciliege conservate allo sciroppo, per le imprese esistenti nel 1980, non può superare, per ogni singola azienda, nella campagna 1982 il 74,41 % delle quantità di prodotto trasformato ottenuto nell'anno 1980, nel caso di duroni o altre ciliege dolci sciroppate, il 66,77 % nel caso di amarene sciroppate.

Per le imprese create nel 1981 le percentuali suddette vanno riferite alle quantità di prodotto trasformato ottenuto da ogni singola azienda nel 1981.

Art. 2.

Entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto i trasformatori che non hanno prodotto ciliege allo sciroppo nel 1981 ma che intendono produrne nel corrente anno, potranno inoltrare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, una dichiarazione in tal senso, specificando se trattasi di duroni e altre ciliege dolci o di amarene.

Ad essi potrà essere ripartito in parti uguali il due per cento del totale ammontare della produzione nazionale suscettiva di beneficiare dell'aiuto a norma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Le domande di fabbricazione di ciliege allo sciroppo, eventualmente prodotte, sia pure nel senso del precedente art. 2, prima della data di pubblicazione del presente decreto, non saranno prese in considerazione e pertanto dovranno essere ripetute con le modalità e nei termini indicati nello stesso art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(3471)

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto-legge 10 luglio 1982, n. 430)

Nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 430, concernente disposizioni in materia di imposte di fabbricazione e di movimento dei prodotti petroliferi, di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto e relative sanzioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 luglio 1982, all'art. 11, in luogo di: «... è pari *allo 0,50* per cento dell'aggio... », leggasi: «... è pari *al 50* per cento dell'aggio... ».

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 3 aprile 1981, n. **1155**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di alta matematica « F. Severi », in Roma.

N. 1155. Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale di alta matematica « F. Severi », in Roma, riordinato con legge 5 maggio 1976, n. 257.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1982
Registro n. 87 *Istruzione, foglio n.* 109

DECRETO 5 febbraio 1982, n. **437**.

Autorizzazione all'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 437. Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1982, col quale sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di lire 320.000, un appezzamento di terreno edificatorio della estensione di mq 650 nel comune di San Nicola da Crissa (Catanzaro), destinato alla costruzione di un centro di cultura popolare, come da atto di compravendita 3 agosto 1951, n. 8689 di repertorio, a rogito dott. Vito Alberto Filardi, notaio in Serra S. Bruno (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1982
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 144

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1606/82 del Consiglio, dell'8 giugno 1982, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali.

Pubblicato nel n. L 183 *del* 28 *giugno* 1982.

(169/C)

Regolamento (CEE) n. 1607/82 del Consiglio, del 14 giugno 1982, relativo all'applicazione della decisione n. 1/82 della commissione mista CEE-Austria — transito comunitario — che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.

Regolamento (CEE) n. 1608/82 del Consiglio, del 14 giugno 1982, relativo all'applicazione della decisione n. 1/82 della commissione mista CEE-Svizzera — transito comunitario — che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.

Regolamento (CEE) n. 1609/82 della commissione, del 23 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1610/82 della commissione, del 23 giugno 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1611/82 della commissione, del 23 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1612/82 della commissione, del 23 giugno 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n 1613/82 della commissione, del 23 giugno 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1614/82 della commissione, del 23 giugno 1982, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n 1615/82 della commissione, del 22 giugno 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle viti per legno della sottovoce 73.32 B ex II della tariffa doganale comune, originarie della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1616/82 della commissione, del 23 giugno 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2083/80 recante modalità d'applicazione relative all'attività economica delle associazioni di produttori e delle relative unioni.

Regolamento (CEE) n. 1617/82 della commissione, del 23 giugno 1982, recante quinta modifica del regolamento (CEE) numero 2377/80 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1618/82 della commissione, del 23 giugno 1982, che stabilisce le modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams e per le ciliegie sciroppate.

Regolamento (CEE) n. 1619/82 della commissione, del 23 giugno 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1620/82 della commissione, del 23 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1621/82 della commissione, del 23 giugno 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1622/82 della commissione, del 23 giugno 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1623/82 della commissione, del 23 giugno 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quindicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 2042/81.

Regolamento (CEE) n. 1624/82 della commissione, del 23 giugno 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la quarantatreesima gara parziale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81.

Pubblicati nel n. L 180 *del* 24 *giugno* 1982.

(170/C)

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1625/82 del Consiglio, del 21 giugno 1982, che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e pensioni dei funzionari ed altri agenti delle Comunità europee.

Regolamento (CEE) n. 1626/82 del Consiglio, del 21 giugno 1982, che fissa un'indennità di compensazione per il frumento tenero, la segala e il granturco giacenti nelle scorte alla fine della campagna 1981/1982.

Regolamento (CEE) n. 1627/82 della commissione, del 24 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1628/82 della commissione, del 24 giugno 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1629/82 della commissione, del 24 giugno 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1630/82 della commissione, del 15 giugno 1982, relativo alla fornitura di frumento tenero all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1631/82 della commissione, del 21 giugno 1982, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Somalia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1632/82 della commissione, del 21 giugno 1982, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica dello Zaire a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1633/82 della commissione, del 23 giugno 1982, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di pannelli di fibre (pannelli duri originari della Romania), annulla la decisione 80/564/CEE della commissione, del 4 giugno 1980, reca accettazione degli impegni assunti dagli esportatori nell'ambito della procedura relativa alle importazioni di pannelli di fibre originari della Cecoslovacchia, della Finlandia, dell'Ungheria, della Norvegia, della Polonia, della Spagna, della Svezia e dell'Unione Sovietica e chiude la procedura relativa a tali paesi ed alla Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 1634/82 della commissione, del 24 giugno 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1635/82 della commissione, del 24 giugno 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1636/82 della commissione, del 24 giugno 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1637/82 della commissione, del 24 giugno 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1638/82 della commissione, del 24 giugno 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1639/82 della commissione, del 24 giugno 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1640/82 della commissione, del 24 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1641/82 della commissione, del 24 giugno 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 1642/82 della commissione, del 24 giugno 1982, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1643/82 della commissione, del 24 giugno 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 181 *del* 25 *giugno* 1982.

(171/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

23° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), n. 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82 e n. 160/82 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. **3260** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4360-C/81 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MA.TE.BA » MOD. MTRC 12
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 300
Lunghezza dell'arma: MM. 735
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GHISONI EMILIO TITOLARE DELLA DITTA « MA.TE.BA. » - PAVIA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. **3261** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4360/10.C.N./C/81, *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MA.TE.BA. » MOD. MTRC 12 M
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 300
Lunghezza dell'arma: MM. 735
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GHISONI EMILIO TITOLARE DELLA DITTA « MA.TE.BA. » - PAVIA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. **3262** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4360/10.C.N./C/81 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MA.TE.BA. » MOD. MTRC 20
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20
Lunghezza delle canne: MM. 300
Lunghezza dell'arma: MM. 720
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GHISONI EMILIO TITOLARE DELLA DITTA « MA.TE.BA. » - PAVIA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. **3263** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2972/10.C.N./C/80 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JOSEF HAMBRUSCH » MOD. 80 L
Calibro: 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1210
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BURGGRAFLER WAFFENECKE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3264 *progressive dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C/80 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MATTARELLI » MOD. PUNTO
Calibro: 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 A 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « BIGNAMI S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3265 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C/80 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MATTARELLI » MOD. PUNTO
Calibro: 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 A 5
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « BIGNAMI S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3266 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C/80 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MATTARELLI » MOD. PUNTO
Calibro: 7 MM. REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 A 5
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « BIGNAMI S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3267 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C/80 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MATTARELLI » MOD. PUNTO
Calibro: 7 × 64
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 A 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « BIGNAMI S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3268 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C/80 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MATTARELLI » MOD. PUNTO
Calibro: 8 × 68 S
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 A 5
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « BIGNAMI S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3269 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C/80 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MATTARELLI » MOD. PUNTO
Calibro: 25-06 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 A 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « BIGNAMI S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3270 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C/80 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MATTARELLI » MOD. PUNTO
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 A 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « BIGNAMI S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3271 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C/80 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MATTARELLI » MOD. PUNTO
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 A 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « BIGNAMI S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3272 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C/80 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MATTARELLI » MOD. PUNTO
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 A 5
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « BIGNAMI S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3273 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C/80 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MATTARELLI » MOD. PUNTO
Calibro: 308 NORMA MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 A 5
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « BIGNAMI S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3274 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C/80 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MATTARELLI » MOD. PUNTO
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 3 A 5
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « BIGNAMI S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 3275 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2963/10.C.N./C/80 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MATTARELLI » MOD. PUNTO
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « BIGNAMI S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 3276 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2961/10.C.N./C/80 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « COLT » MOD. 1914
Calibro: 7,65 PARABELLUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 128
Lunghezza dell'arma: MM. 218
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: NORVEGIA
Stato o Stati da cui è importata: NORVEGIA
Presentatore: BARABINO AGOSTINO CONTITOLARE DELL'ARMERIA BARABINO A. & C. GENOVA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 3277 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2818/10.C.N./C/80 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: « PERUGINI & VISINI » MOD. P. V. R.
Calibro: 6,5/300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « PERUGINI & VISINI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 3278 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.914/10.C.N./C/78 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. 401
Calibro: 8 × 57 JS
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELLA DITTA M.A.PI.Z.
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 3279 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.914/10.C.N./C/78 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. 401
Calibro: 8 × 57 JRS
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELLA DITTA M.A.PI.Z.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3280 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.914/10.C.N./C/78 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: M.A.PI.Z. MOD. 402
Calibro: 12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE (SOVRAPPOSTE UNA LISCIA E UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA M.A.PI.Z.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3281 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.914/10.C.N./C/78 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: M.A.PI.Z. MOD. 402
Calibro: 16/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE (SOVRAPPOSTE UNA LISCIA E UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELLA DITTA M.A.PI.Z.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3282 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2627/10.C.N./C/79 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « STEYR MANNLICHER » MOD. SL FULL STOCK
Calibro: 5,6 × 50 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 508
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA HUBERTUS
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3283 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2627/10.C.N./C/79 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « STEYER MANNLICHER » MOD. SL HALF STOCK
Calibro: 5,6 × 50 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA HUBERTUS
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3284 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2272/10.C.N./C/79 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « I.A.B. » MOD. FORESTA NERA (SWARZWALD)
Calibro: 12/5,6 × 50 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE DI CUI UNA RIGATA ED UNA LISCIA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDRETTI ADRIANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA I.A.B. S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3285 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2272/10.C.N./C/79 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « I.A.B. » MOD. FORESTA NERA (SWARZWALD)
Calibro: 12/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE DI CUI UNA RIGATA ED UNA LISCIA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDRETTI ADRIANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA I.A.B. S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3286 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2272/10.C.N./C/79 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « I.A.B. » MOD. FORESTA NERA (SWARZWALD)
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE DI CUI UNA RIGATA ED UNA LISCIA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDRETTI ADRIANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA I.A.B. S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3287 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2272/10.C.N./C/79 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « I.A.B. » MOD. FORESTA NERA (SWARZWALD)
Calibro: 12/30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE DI CUI UNA RIGATA ED UNA LISCIA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDRETTI ADRIANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA I.A.B. S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 3288 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2654/10.C.N./C/79 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ANTONIO ZOLI S.p.A. » MOD. EXPRESS
Calibro: 7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE RIGATE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ANTONIO ZOLI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3289 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2654/10.C.N./C/79 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: ANTONIO ZOLI S.p.A. MOD. EXPRESS E
Calibro: 7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE RIGATE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER) CON ESTRATTORI AUTOMATICI
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ANTONIO ZOLI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3290 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2654/10.C.N./C/79 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: ANTONIO ZOLI S.p.A. MOD. EXPRESS M
Calibro: 7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE RIGATE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ANTONIO ZOLI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3291 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2654/10.C.N./C/79 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: ANTONIO ZOLI S.p.A. MOD. EXPRESS EM
Calibro: 7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE RIGATE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER) CON ESTRATTORI AUTOMATICI
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ANTONIO ZOLI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3292 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4863/10.C.N./C/82 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: MENEGON RENATO MOD. DOLOMITI
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA MENEGON RENATO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3293 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4863/10.C.N./C/82 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: MENEGON RENATO MOD. DOLOMITI
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA MENEGON RENATO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3294 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.4863/10.C.N./C/82 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: MENEGON RENATO MOD. MAREMMA
Calibro: 444 MARLIN
Numero delle canne: DUE (GIUSTAPPOSTE RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA MENEGON RENATO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 3295 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2628/10.C.N./C/79 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: RENATO GAMBA RIFLE MOD. RGZ 2000
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA - DALLA VOERE GMBH KUFSTEIN
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GAMBA RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI RENATO GAMBA S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3296 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2628/10.C.N./C/79 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: RENATO GAMBA RIFLE MOD. RGZ 2000
Calibro: 7 × 64
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA - DALLA VOERE GMBH KUFSTEIN
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GAMBA RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI RENATO GAMBA S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3297 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2628/10.C.N./C/79 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: RENATO GAMBA RIFLE MOD. RGZ 2000
Calibro: 7 MM. REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA - DALLA VOERE GMBH KUFSTEIN
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GAMBA RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI RENATO GAMBA S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 3298 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2628/10.C.N./C/79 *in data* 1° *luglio* 1982.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: RENATO GAMBA RIFLE MOD. RGZ 2000
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA - DALLA VOERE GMBH KUFSTEIN
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GAMBA RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI RENATO GAMBA S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

(3427)

Note e variazioni al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, devono essere inserite le sottonotate note e correzioni:

Nel 6° aggiornamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 dell'8 maggio 1980, al numero di catalogo 1833, alla voce: Denominazione: «FREEDOM ARMS» Mod. F.A.L., leggasi: «FREEDOM ARMS» Mod. FA.S.;

Nel 20° aggiornamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 21 aprile 1982, al numero di catalogo 3105, alla voce: Denominazione: «RENATO GAMBA G 82» Mod. G 82, leggasi: «RENATO GAMBA G 82» Mod. G 82 Super;

Nel 21° aggiornamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 10 giugno 1982, al numero di catalogo 3144, alla voce: Cal. 208 Winchester; leggasi: Cal. 308 Winchester;

Nel 13° aggiornamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1981, al numero di catalogo 2325, alla voce:

Lunghezza delle canne mm. 470, leggasi: Lunghezza delle canne mm. 518;

Lunghezza totale mm. 1000, leggasi: Lunghezza totale mm. 1016;

Nel 16° aggiornamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 21 ottobre 1981, al numero di catalogo 2875, alla voce:

Lunghezza delle canne mm 140, leggasi: Lunghezza delle canne mm. 120;

Lunghezza totale mm. 272, leggasi: Lunghezza totale mm. 243.

(3428)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni Ferroviarie di Colleferro con sede in Roma e stabilimento in Colleferro (Roma), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Cologno al Serio con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Cologno al Serio (Bergamo), è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SNIA Fibre con sede in Cesano Maderno e stabilimento in Castellaccio di Paliano (Frosinone), è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SNIA Fibre con sede in Cesano Maderno e stabilimento in Castellaccio di Paliano (Frosinone), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Sagrado con sede in Cesano Maderno (Milano), stabilimento in Sagrado (Gorizia), è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21,1, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Torcitura di Pianello con sede in Milano e stabilimenti in Pianello Lario e Cremia (Como), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3429)

Elevazione a tre dei commissari liquidatori della società Cooperativa riso estense a r.l., in Pontelangorino di Codigoro, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1982, tenuto conto dell'impresa, il dott. Gioacchino Cassarà ed il dott. Carmelo Barbagallo, sono stati nominati commissari liquidatori della Cooperativa riso estense a r.l., in Pontelangorino di Codigoro (Ferrara), già posta in liquidazione coatta amministrativa con nomina a commissario liquidatore dell'avv. Giorgio La Malfa, con precedente provvedimento ministeriale 12 giugno 1982.

(3346)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto e di stoccaggio da parte dell'A.I.M.A. dell'acquavite di vino ricavata dalla distillazione di vini da tavola.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'A.I.M.A.;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1980, n. 338, con il quale è stato affidato all'A.I.M.A. il compito di procedere per un triennio all'acquisto e allo stoccaggio di prodotti ricavati dalla distillazione di vini da tavola;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1982, con il quale sono stati stabiliti il prezzo di acquisto e le caratteristiche qualitative che devono avere i prodotti della distillazione nella prima parte del terzo anno di applicazione del citato decreto-legge;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto e di stoccaggio da parte dell'A.I.M.A. di tali prodotti;

Nell'adunanza del 1° luglio 1982;

Ha deliberato:

Art. 1.

Ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito nella legge 18 luglio 1980, n. 338, e nel decreto ministeriale 1° giugno 1982, può formare oggetto di acquisto da parte dell'A.I.M.A., nella prima parte del terzo anno di applicazione di tali disposizioni, l'acquavite di vino ricavata dalla distillazione dei vini da tavola ceduti da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori e loro unioni e da produttori singoli titolari di aziende agricole o altri vinificatori titolari di impianti di vinificazione nell'ambito dell'intervento previsto dai regolamenti (CEE) n. 701/82 del 25 marzo 1982, n. 773/82 del 2 aprile 1982 e successive modificazioni.

Può essere ceduta all'A.I.M.A. l'acquavite di vino che possiede le caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559 e successive modificazioni, nei limiti quantitativi del prodotto ottenuto dalla distillazione di una quantità di vino da tavola non superiore a quella dichiarata dal cedente nella denuncia di produzione per la campagna 1981-82.

Non possono formare oggetto di acquisto le partite di acquavite i cui scarti di lavorazione non siano pari almeno al 3% di ciascuna partita ceduta all'A.I.M.A.

Art. 2.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dell'acquavite di cui al precedente art. 1 è effettuato in base ad offerta scritta del venditore, contenente le seguenti indicazioni:

a) il nome, cognome e indirizzo del venditore (per le società commerciali e le persone giuridiche, la denominazione o ragione sociale e sede, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante);

b) la quantità (espressa in ettolitri e in ettanidri), la qualità e la gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita, con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione di vini da tavola di cui ai regolamenti (CEE) n. 701/82 del 25 marzo 1982 e n. 773/82 del 2 aprile 1982;

c) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

d) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato.

Art. 3.

L'offerta di vendita deve pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto dalle disposizioni comunitarie per la conclusione delle operazioni di distillazione, corredata dei seguenti documenti in originale o in copia autenticata:

a) denuncia di produzione per la campagna 1981-82 dei produttori che hanno avviato alla distillazione la quantità di vino da tavola da cui è stata ottenuta la partita di prodotto offerta in vendita;

b) certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali e le persone giuridiche) e della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e per le società di fatto) — di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta — indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

c) dichiarazione del competente UTIF relativa alla partita di prodotto offerta in vendita, da cui risultino:

la quantità (espressa in ettolitri ed in ettanidri), la gradazione alcolica e le caratteristiche del prodotto come indicate all'art. 1 del decreto ministeriale 1° giugno 1982, nonché la percentuale degli scarti di lavorazione (teste e code);

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il nome dei produttori che hanno ceduto il vino per la distillazione e la quantità di prodotto da ciascuno ceduta;

il periodo in cui è stata effettuata la distillazione;

che il prodotto proviene dalla distillazione dei vini da tavola di cui ai regolamenti (CEE) n. 701/82 del 25 marzo 1982 e n. 773/82 del 2 aprile 1982;

d) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria o del magazzino di invecchiamento, presso il quale è depositata la partita di prodotto oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

e) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.).

Art. 4.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale.

Art. 5.

Il prezzo di acquisto dovuto dall'A.I.M.A. al venditore è di L. 1.300, per ettolitro e per grado alcolico.

Tale prezzo si applica a merce nuda in partenza dal luogo di immagazzinamento del prodotto.

Art. 6.

L'A.I.M.A. dispone per il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore, dietro presentazione di fattura emessa dal venditore medesimo successivamente al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 4.

Art. 7.

L'acquisto dell'acquavite è eseguito senza estrazione del prodotto dal luogo in cui è immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di acquavite acquistate resta affidato, con le modalità e le condizioni da definire a mezzo di contratto a trattativa privata e fino al 31 dicembre 1982, al titolare della distilleria produttrice o del magazzino di invecchiamento in cui trovasi depositato il prodotto.

Il prodotto deve essere conservato esclusivamente in contenitori di acciaio inox o in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento né interno né esterno.

Nel contratto sarà previsto a favore del depositario il diritto di prelazione sulle vendite delle partite di acquavite detenute in deposito, disposte dall'A.I.M.A. mediante pubblica gara.

Art. 8.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1982

Il Ministro-Presidente: BARTOLOMEI

(3473)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione dell'« A.C.O. - Associazione coldiretti ortofrutticola ed agrumaria », in Cosenza, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1982 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata « A.C.O. - Associazione coldiretti ortofrutticola ed agrumaria », in Cosenza, Via Milelli n. 23, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 99 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

(3327)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di scienze politiche:

istituzioni di diritto pubblico;
istituzioni di diritto penale.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze politiche:

antropologia culturale;
statistica;
storia moderna.

Scuola di paleografia e filologia musicale:

storia della poesia per musica nel medioevo.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di farmacia:

chimica farmaceutica e tossicologica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia:

chirurgia maxillo-facciale (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria);
clinica medica generale e terapia medica.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica ostetrica e ginecologica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3463)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Spadaccini confezioni, in Chieti

Con decreto ministeriale 14 giugno 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 16.684.200 dovuto dalla S.r.l. Spadaccini confezioni, in Chieti, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Chieti è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3219)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. « New classic style », in Tissi

Con decreto ministeriale 25 giugno 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 21.119.500 dovuto dalla S.r.l. « New classic style » è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'indendenza di finanza di Sassari è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3329)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Ceriano Laghetto.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Ceriano Laghetto (Milano) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di giugno 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.725.225.281 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 5.852.218.420 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Metalsider's.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate od agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(3251)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Airola.

Con decreto ministeriale del 21 giugno 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Airola (Benevento) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 45.298.479 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 47.582.437 iscritto a ruolo a nome delle ditte Meccariello Francesco e « Tomaificio Arcangelo S.a.s. ».

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Benevento darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate od agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(3252)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione di un membro supplente del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

Con decreto ministeriale 20 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1981, registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 385, la dott.ssa Maria Grazia Zomparelli, dirigente superiore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entra a far parte del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortofrutticoli, in qualità di membro supplente, in sostituzione del dott. Antonello Lapalorcia.

(3236)

Sostituzione di componenti del comitato interministeriale di cui all'art. 17 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23.

Con decreto ministeriale 20 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1981, registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 324, il dott. Oreste La Rocca, dirigente superiore del Ministero delle finanze, è stato nominato membro effettivo del comitato interministeriale di cui all'art. 17 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 19 febbraio 1970, n. 23, in sostituzione del dott. Vittorio La Monica, deceduto.

Con lo stesso decreto il dott. Giovanni Lazzarini ed il dottor Vito Galgano, direttori di prima classe del Ministero delle finanze, sono nominati membri supplenti del predetto comitato, in sostituzione del dott. Oreste La Rocca.

(3237)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Turismart 82 - Salone delle attrezzature e dei prodotti per i pubblici esercizi, gli alberghi, il commercio e le convivenze » « V Borsa del turismo », in Padova.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Turismart '82 - Salone delle attrezzature e dei prodotti per i pubblici esercizi, gli alberghi, il commercio e le convivenze » « V Borsa del turismo », che avrà luogo a Padova dal 13 al 18 ottobre 1982.

(3232)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

Corso dei cambi del 9 luglio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1396,20	1396,20	1396,24	1396,20	—	1396,20	1396,30	1396,20	1396,20	1396,20
Dollaro canadese	1086 —	1086 —	1090 —	1086 —	—	1086 —	1086 —	1086 —	1086 —	1086 —
Marco germanico	559,80	559,80	560,10	559,80	—	559,75	559,85	559,80	559,80	559,80
Fiorino olandese	507,35	507,35	507,10	507,35	—	507,30	507,39	507,35	507,35	507,35
Franco belga	29,359	29,359	29,32	29,359	—	29,30	293,46	29,359	29,359	29,35
Franco francese	201,31	201,31	201,30	201,31	—	201,30	201,46	201,31	201,31	201,30
Lira sterlina	2402,50	2402,50	2404 —	2402,50	—	2402,45	2404,65	2402,50	2402,50	2402,50
Lira irlandese	1927 —	1927 —	1927 —	1927 —	—	—	1927 —	1927 —	1927 —	—
Corona danese	161,95	161,95	162 —	161,95	—	161,90	161,96	161,95	161,95	161,95
Corona norvegese	218,80	218,80	219,20	218,80	—	218,75	218,99	218,80	218,80	218,80
Corona svedese	226,86	226,86	226,75	226,86	—	226,85	226,45	226,86	226,86	226,85
Franco svizzero	656,60	656,60	656,75	656,60	—	656,55	656,50	656,60	656,60	656,60
Scellino austriaco	79,486	79,486	79,60	79,486	—	79,50	79,48	79,486	79,486	79,50
Escudo portoghese	16,57	16,57	16,50	16,57	—	16,55	16,40	16,57	16,57	16,57
Peseta spagnola	12,401	12,401	12,42	12,401	—	12,40	12,41	12,401	12,401	12,40
Yen giapponese	5,447	5,447	5,47	5,447	—	5,43	5,4530	5,447	5,447	5,45
E.C.U.	1323,26	1323,26	—	1323,26	—	—	1323,26	1323,26	1323,26	—

Media dei titoli del 9 luglio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	43,225
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	92,700
» 5,50 % » » 1969-84	84,225
» 6 % » » 1970-85	81,650
» 6 % » » 1971-86	76,150
» 6 % » » 1972-87	76,900
» 9 % » » 1975-90	72,725
» 9 % » » 1976-91	68,975
» 10 % » » 1977-92	77,650
» 12 % (Beni Esteri 1980)	65,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,450
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,175
» » » Ind. 1- 8-1980/82	99,875
» » » » 1-10-1979/82	99,925
» » » » 1-10-1980/82	99,925
» » » » 1-12-1980/82	99,925
» » » » 1- 1-1980/83	100,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83	99,950
» » » » 1- 9-1981/83	100,375
» » » » 1-10-1981/83	99,400
» » » » 1-11-1981/83	98,975
» » » » 1-12-1981/83	98,450
» » » » 1- 3-1981/84	98,450
» » » » 1- 4-1981/84	98,850
» » » » 1- 6-1981/84	98,800
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	98,250
» » » 18 % 1- 7-1983	99,775
» » » 12 % 1-10-1983	91,100
» » » 18 % 1- 1-1984	101,500
» » » 12 % 1- 1-1984	89,700
» » » 12 % 1- 4-1984	87,750
» » » 12 % 1-10-1984	85,925
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 luglio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1396,25
Dollaro canadese	1086 —
Marco germanico	559,825
Fiorino olandese	507,370
Franco belga	29,352
Franco francese	201,385
Lira sterlina	2403,575
Lira irlandese	1927 —
Corona danese	161,955
Corona norvegese	218,895
Corona svedese	226,655
Franco svizzero	656,55
Scellino austriaco	79,483
Escudo portoghese	16,485
Peseta spagnola	12,405
Yen giapponese	5,45
E.C.U.	1323,26

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 135

Corso dei cambi del 12 luglio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1378,70	1378,70	—	1378,70	1378,70	1378,65	1378,80	1378,70	1378,70	1378,70
Dollaro canadese .	1086 —	1086 —	—	1086 —	1086,50	1086 —	1085 —	1086 —	1086 —	1086 —
Marco germanico .	560,11	560,11	—	560,11	560,15	560,10	560,18	560,11	560,11	560,10
Fiorino olandese	507,97	507,97	—	507,97	507,73	507,95	508,03	507,97	507,97	508 —
Franco belga .	29,418	29,418	—	29,418	29,41	29,40	29,406	29,418	29,418	29,40
Franco francese	201,51	201,51	—	201,51	201,46	201,50	201,461	201,51	201,51	201,50
Lira sterlina .	2392,75	2392,75	—	2392,75	2393,90	2392,70	2394 —	2392,75	2392,75	2392,75
Lira irlandese	1927,50	1927,50	—	1927,50	1928,52	—	1928 —	1927,50	1927,50	—
Corona danese	162,03	162,03	—	162,03	162,05	162,05	162,05	162,03	162,03	162 —
Corona norvegese .	217,30	217,30	—	217,30	217,22	217,25	217,30	217,30	217,30	217,30
Corona svedese .	225,71	225,71	—	225,71	225,65	225,70	225,79	225,71	225,71	225,70
Franco svizzero .	658,34	658,34	—	658,34	658,40	658,30	658,40	658,34	658,34	658,35
Scellino austriaco	79,549	79,549	—	79,549	79,57	79,50	79,60	79,549	79,549	79,55
Escudo portoghese	16,57	16,57	—	16,57	16,36	16,55	16,50	16,57	16,57	16,57
Peseta spagnola .	12,433	12,433	—	12,433	12,42	12,40	12,431	12,433	12,433	12,43
Yen giapponese .	5,443	5,443	—	5,443	5,44	5,43	5,443	5,443	5,443	5,44
E.C.U.	1323,17	1323,17	—	1323,17	—	—	1323,17	1323,17	1323,17	—

Media dei titoli del 12 luglio 1982

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	43,175
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	92,700
» 5,50% » » 1969-84	84,225
» 6% » » 1970-85	81,650
» 6% » » 1971-86	76,150
» 6% » » 1972-87	76,900
» 9% » » 1975-90	72,725
» 9% » » 1976-91	68,975
» 10% » » 1977-92	77,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	65,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,450
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90,175
» » » Ind. 1- 8-1980/82	99,875
» » » » 1-10-1979/82	99,925
» » » » 1-10-1980/82	99,900
» » » » 1-12-1980/82	99,875
» » » » 1- 1-1980/83	100,075
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83	99,950
» » » » 1- 9-1981/83	100,350
» » » » 1-10-1981/83	99,600
» » » » 1-11-1981/83	98,950
» » » » 1-12-1981/83	98,475
» » » » 1- 3-1981/84	98,475
» » » » 1- 4-1981/84	98,875
» » » » 1- 6-1981/84	98,600
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	98,250
» » » 18% 1- 7-1983	99,875
» » » 12% 1-10-1983	91,175
» » » 18% 1- 1-1984	101,700
» » » 12% 1- 1-1984	89,550
» » » 12% 1- 4-1984	87,750
» » » 12% 1-10-1984	85,850
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 luglio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1378,75
Dollaro canadese	1085,50
Marco germanico	560,145
Fiorino olandese	508 —
Franco belga	29,412
Franco francese	201,485
Lira sterlina	2393,375
Lira irlandese	1927,75
Corona danese	162,04
Corona norvegese	217,30
Corona svedese	225,75
Franco svizzero	658,37
Scellino austriaco	79,574
Escudo portoghese	16,535
Peseta spagnola	12,432
Yen giapponese	5,433
E.C.U.	1323,17

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di cinquecentotrentasei allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare - secondo concorso 1982.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1935, n. 314: Norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848, la legge 27 giugno 1942, n. 924 e la legge 26 novembre 1969, n. 938: Disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954: Norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52: Riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15: Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 70 e conseguenti provvedimenti di esecuzione: titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191: Nuove norme sul servizio di leva;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: Norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574: Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi per allievi ufficiali per la nomina a sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi, Arma, ruoli e specialità, per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

Per laureati:

Corpo sanitario aeronautico	posti 50

Per diplomati:

Arma aeronautica - ruolo servizi	posti 380
Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici	» 81
Corpo di commissariato - ruolo amministrazione	» 25

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, sono suddivisi come segue:

specialità aeronautici	posti 15
specialità edili	» 18
specialità elettronici	» 15
specialità elettricisti	» 5
specialità motorizzazione	» 10
specialità armamento	» 10
specialità assistenti di laboratorio	» 3
specialità geofisici	» 5

Qualora i posti messi a concorso per una specialità del predetto Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi alle altre specialità, in aumento dei posti per esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Gli ufficiali di complemento potranno partecipare, prima del congedamento, al concorso per l'ammissione alla ferma di anni due di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 574.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei Corpi, Arma, ruoli e specialità di cui al precedente art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data del presente decreto e non superato il ventottesimo. Potranno altresì, concorrere coloro che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perché già residenti all'estero;

c) siano in possesso dell'idoneità fisica al servizio, militare incondizionato nell'Aeronautica militare, dell'idoneità psico-attitudinale al servizio in qualità di ufficiale di complemento del Corpo, Arma, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso; nonchè dell'idoneità generica al volo ed abbiano una statura non inferiore a m 1,64; in particolare i concorrenti per il ruolo servizi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

non meno di 8/10 di visus in ciascun occhio, raggiungibile anche con correzione di lenti purchè il visus naturale non sia inferiore a 4/10 in ciascun occhio;

i vizi di refrazione, anche in un solo occhio, non dovranno superare nell'asse più ametrope le 2 diottrie, con un limite di 1,5 diottrie quale differenza fra i due assi principali;

senso cromatico normale;

equilibrio muscolare e senso stereoscopico normali;

campo visivo normale;

d) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, gli obblighi di leva e non siano stati riformati alla visita medica di leva;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato, di non essere stati prosciolti d'autorità per insufficiente attitudine militare ovvero per deficienze psicofisiologiche, ovvero per motivi disciplinari, da istituti di formazione delle Forze armate e Corpi armati dello Stato;

f) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo sanitario aeronautico:

laurea in medicina e chirurgia.

I concorrenti ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, devono, inoltre, essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Qualora al termine del corso, essi non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione, possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso;

2) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

diploma di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico e per geometri, diploma di maestro d'arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità professionale, di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;

3) per il Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici:

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per le costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità aeronautici;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica, diploma di geometra, se aspiranti alla ammissione al corso nella specialità edili;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare, per telecomunicazioni, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettronici;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettricisti;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità motorizzazione;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche, per meccanica di precisione, per meccanica, se aspiranti all'ammisione al corso nella specialità armamento;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materia plastica, per metallurgia, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità assistenti di laboratorio;

diploma di maturità classica, scientifica, artistica, diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità geofisici;

4) per il Corpo di commissariato - ruolo amministrazione:

diploma di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo.

Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare, unitamente a quest'ultimo, dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano, rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta.

I requisiti di cui al presente articolo saranno accertati secondo le procedure stabilite dal Ministero della difesa.

I concorrenti durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica, qualora gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

Art. 3.

Le domande di ammissione degli aspiranti al concorso, redatta in carta bollata da L. 3000 dovrà essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00185 Roma, entro il quarantacinquesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato 1, i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate e le eventuali pendenze penali per delitti non colposi;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare o capitaneria di porto di appartenenza;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso.

I partecipanti al concorso del Corpo sanitario aeronautico dovranno, altresì, dichiarare se siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, oppure indicare la data entro la quale essi presumono di conseguire detta abilitazione.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare; gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, dovranno altresì indicare la specialità, in relazione al titolo di studio posseduto.

Ai sensi del precedente art. 2 non è ammesso partecipare al concorso per più di uno dei Corpi, Arma, ruolo e specialità.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00185 Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a vista non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di residenza.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare, o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) il titolo di studio di cui al capoverso *f)* del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autenticata, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autenticata di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le attuali norme sul bollo.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole pareggiate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nell'esame di laurea, per il corso per laureati, o in sede di esame per il conseguimento del diploma di scuola media superiore per il corso per diplomati.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente previsti dall'art. 2 del presente bando.

I partecipanti al concorso del Corpo sanitario aeronautico dovranno allegare altresì certificato di abilitazione all'esercizio della professione, qualora ne siano in possesso;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 6, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla-osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare;

4) foglio matricolare rilasciato dal distretto militare di appartenenza. I giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva per non aver subìto la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato.

Coloro che abbiano già subìto la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare il certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per gli altri concorsi presso questa o altre amministrazioni.

Art. 5.

Nel caso di omessa o erronea indicazione del ruolo e specialità e nel caso che vengano indicati più ruoli e specialità nella domanda di partecipazione, i candidati saranno assegnati d'ufficio dal Ministero al Corpo del genio aeronautico o di commissariato, ruolo e specialità per il quale posseggono il titolo di studio specifico, o all'Arma aeronautica ruolo servizi nel caso che il titolo di studio posseduto non rientri tra quelli specificamente previsti per un Corpo, ruolo e specialità.

Art. 6.

Apposita commissione, nominata con successivo decreto ministeriale, provvederà alla formazione delle graduatorie dei candidati risultati idonei, distinte per Arma, ruolo e specialità, tenendo conto dei titoli posseduti dai candidati medesimi e dei punteggi riportati dagli stessi in sede di visita fisio-psico-attitudinale.

Tali graduatorie condizionate all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, saranno, pertanto, formate come segue:

1) per il corso del Corpo sanitario aeronautico:

a) al grado di idoneità psico fisica ed attitudinale graduata fino a 60 punti. Tale punteggio sarà ricavato dalla somma dei punti ottenuti nella visita medica e nelle prove attitudinali. I competenti organi dell'Aeronautica militare esprimeranno un punteggio per gli idonei alla visita medica da 1 a 20 punti e per le prove di selezione da 1 a 40 punti;

b) al titolo di studio con l'assegnazione di un punteggio compreso tra 19,80 punti per la laurea conseguita con 66/110 e 59,40 punti per la laurea conseguita con 110/110. Detto punteggio risulterà dalla votazione di laurea moltiplicata per i seguenti coefficienti:

da 66/110 a 80/110	0,30
da 81/110 a 90/110	0,36
da 91/110 a 100/110	0,42
da 101/110 a 110/110	0,54

c) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 2 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio;

2) 4 punti agli aspiranti in possesso di una specializzazione;

3) 2 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota di aliante;

4) 2 punti ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di laurea con il massimo dei punti e la lode;

5) 1 punto ai concorrenti in possesso di attestati riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica;

6) 1 punto ai concorrenti in possesso di attestati riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di aeromodellismo;

7) fino ad un massimo di 2 punti complessivi in base ai criteri di valutazione, che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti lo svolgimento di attivita alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico o ente di interesse nazionale;

attestati comprovanti la idoneità in concorsi espletati dallo Stato o da altri enti pubblici o da enti di interesse nazionale.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

2) per i corsi per diplomati: in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al grado di idoneità psico fisica ed attitudinale graduata fino a 60 punti. Tale punteggio sarà ricavato dalla somma dei punti ottenuti nella visita medica e nelle prove attitudinali. I competenti organi dell'Aeronautica militare esprimeranno un punteggio per gli idonei alla visita medica da 1 a 20 punti e per le prove di selezione da 1 a 40 punti;

b) al titolo di studio con l'assegnazione di un punteggio basato sulla media delle votazioni e compreso tra 18 punti (per la votazione minima) e 30 punti (per la votazione massima);

c) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 2 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio;

2) 0,10 punti ai concorrenti già allievi delle scuole militari che abbiano conseguito il titolo di studio presso le scuole suddette;

3) 0,30 punti ai candidati partecipanti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, che siano in possesso del diploma di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;

4) 2 punti ai concorrenti che risultino in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di aliante o del brevetto di pilota di elicottero;

5) 0,10 punti ai concorrenti partecipanti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, che siano in possesso del diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica, oppure del diploma di «Maestro dello sport» rilasciato dal C.O.N.I. dopo un corso triennale;

6) 1 punto ai concorrenti in possesso di attestati riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica;

7) 1 punto ai concorrenti in possesso di attestati, riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di aeromodellismo;

8) fino ad un massimo di 2 punti complessivi in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità dalla commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti la idoneità in concorsi espletati dallo Stato o da altri enti pubblici o da enti di interesse nazionale;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato, di altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

diploma di abilitazione professionale.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Avranno la precedenza assoluta:

nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

a) i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che non siano stati riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

b) i concorrenti in possesso di brevetto di pilota di aeroplano, conseguito presso le scuole dell'Aeronautica militare sempre che non ne siano stati dimessi per ragioni disciplinari:

nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici specialità aeronautici: i concorrenti muniti di diploma di perito in costruzione aeronautiche;

nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici specialità geofisici: i concorrenti che abbiano frequentato con

esito favorevole il corso di specializzazione per esperti in fisica dell'atmosfera e meteorologia o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa.

Art. 7.

Il Ministero provvederà a far sottoporre i concorrenti agli accertamenti dell'idoneità di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, presso i competenti organi dell'Aeronautica militare.

Gli aspiranti ai corsi A.U.C. saranno sottoposti ad accertamenti sanitari presso il centro di selezione dell'Aeronautica militare - reparto medico; gli aspiranti riconosciuti in possesso dei requisiti fisici per il servizio militare incondizionato nella Aeronautica militare, nonché dell'idoneità generica al volo, saranno sottoposti, da parte degli organi del predetto centro di selezione ad un insieme di prove tendenti ad accertare i requisiti psico-attitudinali per il servizio in qualità di ufficiale di complemento nel Corpo, Arma, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera «foglio di viaggio» alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare con diritto a rimborso delle spese di viaggio, fatta eccezione per quei concorrenti che, una volta raggiunta la sede di convocazione, non si sottoporranno alla visita medica o alle prove di selezione attitudinale.

Il rimborso del biglietto ferroviario sarà effettuato dall'Ente aeronautico più vicino al luogo di residenza del candidato dietro consegna del documento di viaggio e del biglietto ferroviario stesso.

Sono a totale carico dei giovani residenti all'estero tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza al confine del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

Saranno ammessi al corso predetto i candidati risultati idonei agli accertamenti stessi, che secondo l'ordine della graduatoria rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 8 e 9.

I candidati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno alcun diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) certificati di carichi pendenti.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione, di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *e*), del presente bando dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autenticata di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti dovranno altresì far pervenire l'abilitazione all'esercizio della professione prima della nomina ad ufficiale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso ai corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare.

Art. 10.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di allievi ufficiali in uno o più scaglioni, nelle date e modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi tre circa e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare, ad eccezione degli allievi del Corpo sanitario aeronautico, che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione. Questi ultimi potranno, tuttavia, ottenere la nomina sempre che conseguano detta abilitazione nella sessione di esami di abilitazione successiva alla data di fine corso. Qualora gli allievi di cui sopra, non conseguano detta abilitazione nella sessione successiva alla data di fine corso, saranno dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e dovranno terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria aiutanti di sanità.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa, su proposta del comando della scuola ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale e ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di seconda sessione o che, pur avendoli superati, non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami nella prima e seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare saranno destinati a prestare servizio presso reparti di volo.

Il Ministro della difesa ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 11.

Le domande di partecipazione al concorso dei militari incorporati nell'Aeronautica militare, che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2, stante la perentorietà del termine di inoltro delle domande al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso A.U.C., il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto, presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dell'interessato.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso A.U.C.

Coloro che rivestono un grado militare dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo di essere reintegrati nel grado e nell'anzianità, qualora vengano, per qualsiasi motivo, esonerati dal corso stesso, ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4), del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al quarto capoverso del presente articolo e la loro posizione, ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 25 giugno 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1982
Registro n. 23 *Difesa, foglio n.* 300

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(in carta da bollo da L. 3000)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . appartenente al distretto militare di (o capitaneria di porto) . . . . abitante a (1) . (provincia di . . . .) via . n. . . . c.a.p. n. . tel. . . . chiede di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento: Corpo, Arma, ruolo e specialità (2).

All'uopo dichiara sotto la sua responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . ;

di non aver riportato condanne penali e di non aver pendenze penali per delitti non colposi (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università o Istituto o Scuola di . . . via . . . . nell'anno (5) . ;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (6) . ;

di trovarsi nella seguente posizione militare (7) . ;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . . ;

di accettare qualunque destinazione mi verrà assegnata dall'amministrazione per espletare il servizio di ufficiale di complemento di prima nomina.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti (8):

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (9) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e del numero telefonico. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda alla residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare l'Arma o Corpo cui l'aspirante intenda essere ammesso; specificare altresì il ruolo e la specialità di cui all'art. 1 del bando di concorso. Non è ammesso presentare domande per l'ammissione a più di uno dei Corpi (o Arma); ruoli e specialità di cui al predetto art. 1.

Nel caso che manchi sulla domanda l'indicazione dell'Arma o Corpo, ruolo o specialità, ovvero l'indicazione sia errata o incompleta, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare l'Arma o Corpo, ruolo e specialità secondo le norme stabilite dall'art. 5 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(6) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al corso nel Corpo sanitario aeronautico.

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva, perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva. I militari dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra Forza armata dovranno darne espressa comunicazione. I militari dovranno precisare il comando di reparto presso il quale prestano servizio e la data di inizio del servizio militare.

(8) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso dei detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da organi competenti. Gli iscritti alla leva di mare devono allegare dichiarazione di nulla-osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(9) Firma del segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un notaio o di altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

Avvertenze

Si invitano i candidati ad inviare, in carta semplice, copia della domanda di partecipazione al distretto militare di appartenenza.

I vincitori del concorso saranno avviati alla frequenza dei corsi A.U.C. di cui al presente bando presso la scuola Aeronautica militare di Firenze nelle epoche che saranno successivamente comunicate.

ESEMPIO

LEGENDA:

ST = STATO CIVILE (**A**: AMMOBILIATO, **C**: CELIBE, **D**: DIVORZIATO, **V**: VEDOVO, **S**: SEPARATO)
NF = NUMERO DEI FIGLI
DM = DISTRETTO MILITARE - (SIGLA AUTOMOBILISTICA) - (ROMA = RM)
PN = PROVINCIA DEL COMUNE DI NASCITA (SIGLA AUTOMOBILISTICA) - (ROMA = RM)
PD = PROVINCIA DEL COMUNE DI DOMICILIO (SIGLA AUTOMOBILISTICA) - (ROMA = RM)

NOTE: IL PRESENTE MODELLO VA COMPILATO A STAMPATELLO (UNA LETTERA O NUMERO PER CASELLA, L'APOSTROFO E LA VIRGOLA OCCUPANO UNA CASELLA) ED ALLEGATO ALLA DOMANDA, TENENDO PRESENTE CHE TUTTE LE COMUNICAZIONI VERRANNO INOLTRATE ALL'INDIRIZZO INDICATO SU QUESTA SCHEDA.

TAGLIARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA

RIEMPIRE E SPEDIRE INSIEME ALLA DOMANDA

NON SCRIVERE QUI — NUMERO 1 — COGNOME E NOME — DATA DI NASCITA: ANNO MESE GIORNO

COMUNE DI NASCITA — PROV. NASCITA — NON SCRIVERE QUI: PDS, ANNO CONC., N. ..., RUOLO, DIS., NUMERO 2, COGN 2

ST. CIVILE, NUM. FIGLI — INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE DI DOMICILIO — NON SCRIVERE QUI: DIS. — P.D. — D.M.

CAP. DOM. — NON SCRIVERE QUI: TIT. ST. A, TIPO DOM., DOC. MAN., T C, C AT.

FIRMA DEL CANDIDATO

(3477)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per soli esami, a quattro posti nel profilo professionale di ufficiale marconista (quinta categoria) - personale delle navi traghetto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede in cui si svolgeranno le prove scritte;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 73 in data 1° giugno 1982;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1. 20821 del 16 febbraio 1982;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 18 del 1° giugno 1982;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a quattro posti nel profilo professionale di ufficiale marconista (quinta categoria) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - personale delle navi traghetto.

Art. 2.

Titolo di studio e titoli speciali

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso del titolo di studio e dei titoli speciali appresso indicati:

a) diploma di qualifica di radiotelegrafista di bordo rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto ovvero del diploma di istituto secondario di 2° grado (conseguito a seguito di esame di maturità o di abilitazione);

b) certificato di prima classe di radiotelegrafista per navi;

c) immatricolazione nella gente di mare di prima categoria;

d) non meno di un anno di navigazione effettiva con la qualifica di marconista.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o anche spedita, in piego raccomandato con avviso di ricevimento, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (servizio personale - concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00161 Roma, entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto e il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e del profilo del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto e il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede, come sopra detto, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, i titoli o le condizioni che legittimino la elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) i titoli speciali indicati al precedente art. 2 alle lettere *b*), *c*) e *d*);

9) la posizione attuale per quanto concernente gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato e mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) uno dei titoli di studio e tutti gli altri titoli speciali richiesti al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

i dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, o inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61, legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 14 e di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 206, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 (lettere *a-b-c-e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario con il profilo professionale di ufficiale marconista.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare la commissione esaminatrice.

La commissione è composta da: un presidente scelto fra il personale dell'Azienda con qualifica non inferiore a primo dirigente e da non meno di due commissari scelti fra il personale dell'Azienda con profilo professionale non inferiore a ispettore principale.

E' facoltà dell'Azienda nominare anche membri esterni che siano professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dipendente dell'Azienda con profilo professionale non inferiore a segretario o equiparato.

Il relativo provvedimento di nomina verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma d'esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una pratica integrata da colloquio, come dal seguente programma.

Prove scritte:

1) svolgimento di una relazione, avente anche carattere di prova d'italiano, su argomenti attinenti al servizio radio di bordo;

2) svolgimento di un tema od esercitazione su uno o più argomenti riguardanti le materie specificate ai punti *a*) e *b*) del programma del colloquio (elettrotecnica, radiotecnica).

Prova pratica integrata da colloquio, come appresso indicato:

a) attitudine alla trasmissione manuale corretta e alla ricezione a udito corretta, in codice Morse, di gruppi di codice (miscuglio di lettere, di cifre e di segni d'interpunzione) alla velocità di venti gruppi al minuto, e di un testo in linguaggio chiaro alla velocità di venticinque parole al minuto. Ogni gruppo di codice deve comprendere cinque caratteri, ciascuna cifra o segno di interpunzione contando per due caratteri. La lunghezza media delle parole del testo in linguaggio chiaro deve essere di cinque caratteri. La durata delle singole prove di trasmissione e di ricezione è, in genere, di cinque minuti;

b) attitudine alla corretta ricezione e trasmissione telefonica;

c) accertamento della capacità alla messa in funzione, uso, manutenzione con ricerca ed eliminazione di avarie elementari delle apparecchiature radioelettriche di bordo sia per i servizi di collegamento che per la sicurezza della navigazione con capacità di lettura degli schemi degli apparecchi usati;

d) accertamento della conoscenza pratica del servizio della procedura radiotelefonica per il traffico operativo e commerciale tra stazioni mobili e fra stazioni mobili a terra;

e) accertamento dell'uso dell'apparato radiogoniometrico con determinazione di rilevamento.

Il candidato agirà come operatore di stazione.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

A) *Elettrotecnica.*

Elementi fondamentali di elettrologia - Corrente elettrica e suoi effetti - Leggi sui circuiti elettrici a corrente continua Pile, accumulatori - Condensatori.

Magnetismo ed elettromagnetismo: elementi fondamentali calamite, elettromagneti, suonerie, telefono, altoparlanti - Introduzione magnetica - Fenomeni di mutua induzione ed autoinduzione.

Correnti alternate - Circuiti in corrente alternata - Caratteristiche dei circuiti in corrente alternata - Sfasamento - Circuiti risonanti ed oscillanti.

Cenni sui sistemi polifasi di corrente alternata. Circuiti ad alta frequenza e circuiti oscillanti.

Principi costruttivi e di funzionamento delle macchine elettriche.

Macchine generatrici e motori a c.c.; alternatori monofasi e trifasi; motori sincroni; motori asincroni trifasi e monofasi; motori a collettore.

Trasformatori monofase e trifase - Autotrasformatori - Trasformatori a corrente costante.

Conversione della corrente alternata in continua: convertitori rotanti e raddrizzatori statici - Raddrizzatori dei tipi più comuni per grandi e piccole potenze - Regolazione della tensione. Muratori a vapore di mercurio.

Misure elettriche: misura di resistenze - induttanze e capacità - misura di correnti di d.d.p. e di potenze dei circuiti a c.c. - misura di potenza e fattore di potenza nei circuiti a c.a. - Frequenziometri.

Produzione e distribuzione dell'energia elettrica a bordo delle navi; linee ad alta e bassa tensione; quadri di distribuzione energia.

B) *Radiotecnica.*

1) Circuiti oscillanti con generatori di alta frequenza. Circuiti accoppiati. Circuiti con induttanza e capacità distribuite. Onde elettromagnetiche e loro utilizzazione. Radiofrequenze, resistenze, induttanze e capacità a radio frequenza, loro costituzione e comportamento. Coefficiente di merito di un circuito. Circuiti oscillanti in regime libero e forzato. Curve di risonanza. Circuiti trappola, circuiti accoppiati - coefficiente di accoppiamento. Filtri.

2) Il circuito di trasmissione-ricezione - Propagazione radio onde-onde progressive e stazionarie - Circuiti a quarto d'onda o a mezza onda - Antenne - Linee.

3) Antenna unifilare o dipolo semplice, caratteristiche costruttive e di funzionamento (formazione di onde, risonanze, impedenza, guadagno, diagramma di irradiazione). Nozioni di altezza efficace e resistenza di irradiazione - Dipolo ripiegato, dipolo verticale - Polarizzazione antenna. Antenne direttive: guadagno, diagrammi di irradiazione; tipi più comuni.

Linee unifilari e coassiali di antenna, loro caratteristiche costruttive ed elettromagnetiche. Adattatori di impedenza.

4) Modulazione di ampiezza, a doppia banda e a banda laterale unica. Spettro e rappresentazione vettoriale delle onde modulate in ampiezza con un segnale semplice e complesso. Manipolazione telegrafica d'interruzione della portante ed a spostamento di frequenza.

Velocità di manipolazione. Spettro della manipolazione telegrafica. Battimenti. Modulazione di frequenza e di fase. Nozioni di codificazione segnali.

5) L'emissione elettronica. Vari tipi di tubi termoionici: loro caratteristiche costruttive e tecniche. Tubi a gas e tubi a raggi catodici. Tubi ad onda progressiva, magnetrone Klistron. Semiconduttori e transistori. Principio del raddrizzatore a diodo. Vari tipi di raddrizzatori. Alimentatori per trasmettitori e per ricevitori radioelettrici. Alimentatori a tensione stabilizzata. Amplificatori a AF e BF di tensione e di potenza a valvole, a transistor. Principi di funzionamento e caratteristiche dei vari tipi di amplificatori. Reazione e controreazione. Oscillatori: vari tipi. Nozioni sull'impiego dei quarzi per la stabilizzazione delle frequenze. Sintetizzatori di frequenza. Rivelazione. Rivelatori a diodo, a triodo, a cristallo, rivelatori a prodotto, rivelatori a rapporto, discriminatori. Conversione di frequenza. Funzionamento delle valvole convertitrici e mescolatrici. Moltiplicatori di frequenza. Modulatori bilanciati. Circuiti limitatori, differenziatori ed integratori. Multivibratori. Strumenti di misura: oscilloscopi; generatori di segnali BF ed AF, contatori elettronici, misuratori di onde stazionarie, voltmetri selettivi, ondametri. Misure radioelettriche: misure di resistenza, di induttanza, di capacità, di potenza, di frequenza.

6) Concetti generali di un apparato radiotrasmittente o radioricevente. Schemi a blocchi di un apparato. Costituzione e principio di funzionamento di un trasmettitore o ricevitore per telegrafia o telefonia secondo le varie gamme di frequenza e classi di emissione.

Schema generale di un ricevitore di bordo a valvole o a transistor di tipo corrente suscettibile a funzionare in tutte le gamme del servizio mobile marittimo. Selettività e fedeltà di un ricevitore. Influenza dei rumori.

Principio di funzionamento di un apparecchio autoallarme.

7) Elementi di radiogoniometria e radiogoniometri:

Installazione radiogoniometrica. Curva delle deviazioni residuali. Dispositivi, compensazione degli errori. Verifica e calibrazione radiogoniometro. Dispositivo elettromagnetico di sicurezza. Alimentazione dei radiogoniometri. Radiofari.

Principio di funzionamento del radar e di altri sistemi di radionavigazione.

C) *Leggi e regolamenti concernenti le radiocomunicazioni.*

a) Cap. IV della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Londra 1974) resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313.

b) Certificati di sicurezza e di ispezione del servizio radiomobile marittimo (stazioni delle navi).

c) Conoscenza delle norme relative ai servizi di radiotelegrafia e radiotelefonia previste dal titolo VII del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154 (articoli 150 e successivi).

d) Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni in vigore: classe di emissione delle trasmissioni. Regole generali e disposizioni speciali riguardanti l'uso e l'assegnazione delle frequenze. Disposizioni speciali riguardanti il servizio mobile marittimo. Notificazione e registrazione delle frequenze. Provvedimenti contro i disturbi sulle radiocomunicazioni. Ispezioni delle stazioni mobili e disposizioni sul personale delle stazioni medesime. Procedura generale radiotelegrafica nei servizi mobili marittimi ed aerei (chiamata, risposta alla chiamata, segnali preparatori per il traffico, instradamento del traffico, fine del traffico e del lavoro). Uso delle frequenze nel servizio radiotelegrafico mobile marittimo ed aereo. Orario di servizio delle stazioni dei servizi mobili marittimi ed aerei. Segnali di allarme, di soccorso, di urgenza e di sicurezza marittimi ed aerei. Radiotelegrammi. Documenti. Abbreviazioni di cui devono essere fornite le stazioni di nave o di aereo da usare nelle radiocomunicazioni. Procedura per ottenere rilevamenti radiogoniometrici e le posizioni. Tasse di radiotelegrammi. Lettere radiomarittime. Radiotelegrammi speciali. Ricevimento dubbio.

Organizzazione del servizio radiotelegrafico e marittimo nazionale. Servizi speciali nell'interesse della navigazione. Servizi radiogoniometrici, di radiofaro, metereologia, di avvisi ai naviganti, di assistenza medicale.

D) *Materie nautiche.*

a) Nomenclatura e manovra marinaresca: definizione della nave. Classificazione della nave secondo il mezzo di propulsione. Scafo e sue parti principali. Dislocamento. Stazza lorda e stazza netta. Portata. Naviglio mercantile. Tipi di piroscafi in dipendenza dal loro uso. Naviglio militare. Caratteristiche delle singole categorie di navi. Descrizione sommaria delle imbarcazioni di salvataggio e dei galleggianti. Lance di salvataggio per le navi e loro dotazione. Manovra per alzare e ammainare le imbarcazioni. Manovra delle imbarcazioni a remi. Istruzione sulla manovra con mare grosso. Regolamento per evitare gli abbordi in mare. Sinistri marittimi: uomo in mare, incendio, abbandono della nave e norme generali da osservare. Segnali di pericolo e norme relative. Apparecchi per il lancio di segnali luminosi. Soccorsi al naufrago. Estinzione incendi. Mezzi di estinzione. Apparecchi per la respirazione nei fumi intensi. Norme vigenti.

b) Navigazione: elementi di navigazione piana e costiera. Le coordinate di un punto sulla terra. Principi sull'orientamento. Orizzonte. Rosa dei Venti. Magnetismo. Declinazione magnetica. Deviazione magnetica. Miglio marino. Nodo. Rotta. Lossodromia. Correzione e conversione delle rotte. Carte nautiche: lettura e loro impiego. Navigazione costiera. Linee di posizione. Correzione e conversione dei rilevamenti. Risoluzione grafica di problemi di navigazione. Cenni sulla navigazione stimata. Tavole del punto. Portolani. Elenco fari e fanali. Radioservizi per la navigazione. Segnalamento marittimo. Radionavigazione. Rilevamenti radiogoniometrici e loro impiego. Radiofari. Stazione R.D.G. Radar: impiego nautico e impiego anticollisione. Sistemi di radionavigazione iperbolici: LORAN, DECCA, OMEGA. Strumenti nautici: bussole magnetiche, girobussole. Cerchi azimutali, grafometri, staziografo, solcometri, scandagli.

c) Elementi di diritto della navigazione marittima: Nozioni di diritto. Diritto privato e diritto pubblico. Diritto internazionale. Diritto della navigazione marittima. Marina libera e marina sovvenzionata. Porti e punti franchi. Zone franche. Del mare e delle sue ripartizioni: alto mare, mare territoriale. Personale marittimo. Gente di mare: ripartizione della gente di mare. Della nave: natura giuridica; caratteristiche; iscrizione; pubblicità relativa ai diritti di proprietà, reali di godimento e di garanzia; registro di classificazione; visite regolamentari; nazionalità; carte di bordo. Mansioni del comandante come pubblico ufficiale. Equipaggio: contratto di arruolamento; doveri e diritti. Poteri disciplinari. Polizia della navigazione. Assistenza e salvataggio. Reati marittimi e pene.

d) Metereologia: elementi generali di metereologia. Strumenti di misura. Barometro e suo funzionamento. Carte sinottiche. Organizzazione nazionale ed internazionale del servizio metereologico. Norme per la compilazione dei telegrammi metereologici (bollettini) in chiaro e in cifra. Previsioni in mare: avvisi semaforici e radiotelegrafici. Previsioni del tempo. Bollettini metereologici. Lettura ed interpretazione delle carte metereologiche.

Valutazione prove

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova pratica integrata da colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse; saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova pratica integrata da colloquio avranno riportato almeno sei punti su dieci; con la convocazione a sostenere la prova pratica integrata da colloquio, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nelle prove scritte.

Art. 8.

Diario delle prove scritte, comunicazioni e documenti di identità

Le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica.*

I concorrenti, pertanto, dovranno, seguire nel loro interesse le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile — a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda — apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alle date, e all'ora di inizio delle prove, nonché le modalità di svolgimento delle prove medesime.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formazione della graduatoria

Al fine della formazione della graduatoria di merito i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di merito e di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al primo comma del presente articolo.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di merito, di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle Autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori e riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito, di cui al precedente primo comma verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando alla media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova pratica integrata da colloquio e — in caso di parità di votazione — sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione delle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva nella graduatoria, saranno preferiti nell'ordine di merito i candidati che dimostrino — con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9 — di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valore militare;

2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) per lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;

b) dei caduti per fatto di guerra;

c) dei caduti per servizio;

d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli di mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.
Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di merito della graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

Un sesto dei posti è riservato, ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato della quarta categoria con quattro anni di anzianità di effettivo servizio nel profilo professionale della categoria di provenienza in possesso dei titoli speciali e di studio di cui al precedente art. 2 del presente decreto.

Coloro che intendono beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre — nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9 — i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.
Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove di esame, quella dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonchè quella degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.
Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono possedere sana costituzione nonchè i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente. E' ammessa correzione con lenti sferiche di valore massimo +4D ovvero —5D (purchè la differenza di refrazione fra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purchè la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: soddisfacente;

percezione uditiva: voce afona a non meno di m. 8 da ciascun orecchio.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della comunicazione, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente Servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza della nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia richiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica di appello non sia stata accolta;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

Competente ad adottare i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova sarà il direttore del servizio personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tanto alla prima visita medica quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.
Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di ufficiale marconista — 5ª categoria del personale ferroviario — col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei i quali, regolarmente invitati, non si presentino a prendere servizio, il direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato adotterà i relativi provvedimenti di decadenza a far tempo dalla stessa data della decorrenza giuridica.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto è subordinata alla presentazione del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre, a pena di decadenza dalla nomina — anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno — i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo i documenti stessi non siano stati già presentati come titoli di preferenza e di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia autenticata del titolo di studio, richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) originale o copia autenticata del certificato di prima classe di radiotelegrafista per navi;

g) originale o copia autenticata dell'estratto matricolare mercantile dal quale deve risultare l'iscrizione nella gente di mare di prima categoria e la navigazione effettiva — per non meno di un anno — con la qualifica di marconista;

h) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuita-

mente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

i) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono: per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella di cui riceveranno l'invito, — il titolo di studio e i titoli speciali di cui alle precedenti lettere *e*), *f*), *g*) — in originale o copie autenticate — richieste per la partecipazione al concorso.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare sempre nello stesso termine — il titolo di studio — e i titoli speciali di cui alle precedenti lettere *e*), *f*), *g*) — in originale o copie autenticate — richiesti per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e*), anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda nonchè l'attestato in carta semplice, rilasciato dall'Ufficio personale della sede compartimentale di appartenenza da cui risultino la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti di cui al presente articolo spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova. Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei 60 giorni successivi alla presentazione in servizio, risultino carenti dei requisiti generali per l'ammissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno di competenza del direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 15.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento con esito positivo, del prescritto periodo di prova.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito delle graduatorie in relazione alle esigenze aziendali giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 5 giugno 1982

p. *Il Ministro*: CALDORO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00161 ROMA.

Dati da redigere a macchina o in stampatello

— Cognome e nome (le coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubili, quindi il nome seguito dal cognome del marito) . . . .
— Data e luogo di nascita . . . .
— Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) . . . .

Il sottoscritto . . . .
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a quattro posti di ufficiale marconista in prova (V categoria) indetto con decreto ministeriale 5 giugno 1982, n. 1410, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . . . (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificando le date e le Autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito nell'anno scolastico . . presso . . . . (indicare Istituto e città sede dello stesso);

di essere in possesso dei seguenti titoli speciali prescritti per l'ammissione al concorso . . . . (indicare i titoli speciali posseduti e richiesti per il profilo professionale di concorso, come specificato all'art. 2, punti *b*), *c*) e *d*);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, il profilo professionale rivestito e la matricola — per i dipendenti delle ferrovie dello Stato — l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato

. . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(3323)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a ventotto posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni, esteso all'amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 910, con il quale è stato modificato l'art. 111 dell'anzidetto regolamento per quanto concerne i titoli di studio necessari per l'ammissione al concorso nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, recante norme sulla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1973, n. 207, con il quale sono stati stabiliti, in applicazione dell'art. 3 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, i programmi degli esami di concorso, per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere del personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971 con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato con effetto dal 1° luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1975, n. 300, concernente, tra l'altro, le nuove dotazioni organiche della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Considerato che per effetto dell'art. 28-*ter* della surrichiamata legge di conversione, le amministrazioni dello Stato sono autorizzate a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Considerato, altresì, che in base alla norma medesima, ai concorsi da espletare si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Tenuto conto delle riduzioni di organico di cui alla legge 336 del 1970 e degli accantonamenti e della riserva di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, nonché della riserva di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1972;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto, altresì, delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie e dell'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, relativa alla conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 629;

Ritenuto che occorre riservare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, tre posti ai candidati che siano in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del medesimo decreto presidenziale e che chiedono di essere destinati alla Ragioneria regionale dello Stato di Trento;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato sono disponibili ventotto posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 febbraio 1982, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato è stata autorizzata a bandire, per l'anno 1982, un concorso, per esami, a ventotto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Attesa l'assoluta necessità di procedere immediatamente alla copertura dei predetti posti;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a ventotto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (ispettorati generali, ragionerie centrali presso amministrazioni dello Stato e ragionerie regionali dello Stato).

Tre dei suddetti posti sono riservati ai candidati che siano in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e che chiedano di essere destinati alla Ragioneria regionale dello Stato di Trento.

I posti di cui alla riserva suddetta, se non coperti, non possono essere assegnati agli altri candidati dichiarati idonei.

Un sesto dei posti, come sopra indicati, è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie provinciali dello Stato con la qualifica di:

a) segretario capo;

b) segretario principale o ragioniere principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal successivo art. 2.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica)

B) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta morale e civile.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Laurea in economia e commercio conseguita presso una università degli studi della Repubblica, o equipollente.

Sono ammessi a partecipare al concorso anche i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio purchè forniti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale:

laurea in giurisprudenza;

laurea in matematica;

laurea in scienze politiche;

laurea in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze statistiche ed economiche ovvero in scienze statistiche e demografiche.

Per i candidati che chiedano di concorrere ai posti riservati alla ragioneria regionale dello Stato di Trento, è richiesto, in aggiunta agli altri requisiti, il possesso dell'attestato di bilin-

guismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, corrispondente alla carriera per la quale i medesimi concorrono.

F) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

Presentazione domanda. Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - via XX Settembre, n. 97 - 00187 Roma, e redatta secondo lo schema allegato al presente bando, sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, oppure alle Ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato, ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel predetto primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni di cui al presente decreto, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema esemplificativo (allegato *A*).

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il nome);

2) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono e il titolo del reato;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito. I candidati per i quali è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, dovranno, altresì, specificare gli estremi del conseguimento del predetto diploma. I candidati che concorrono per i posti riservati per la Ragioneria regionale dello Stato di Trento dovranno, altresì, indicare gli estremi dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione. Tale indicazione non è richiesta per i candidati che concorrono per i posti riservati alla Ragioneria regionale dello Stato di Trento;

10) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 5.

Programma e diario delle prove scritte

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio.

Tali esami saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economica, giuridica e tecnico-contabile di base e a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

La prima prova scritta verterà sulle seguenti materie:

economia politica e scienza delle finanze;

diritto privato ed amministrativo.

La seconda prova scritta verterà sulle seguenti materie:

ragioneria generale ed applicata;

contabilità di Stato.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè sul diritto costituzionale, sulla politica economica e finanziaria, sulla statistica metodologica ed economica e sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli Esami - via Girolamo Induno, numero 4, con inizio alle ore 8,00 nei giorni 23 e 24 settembre 1982.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e all'ora indicata.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Art. 6.

Ammissione al colloquio

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto al colloquio.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti e familiari degli stessi.

Art. 8.

Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del realtivo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, comprovanti il possesso di tali titoli ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

Art. 9.

Formazione e approvazione della graduatoria di merito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 6.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.

Reclami avverso la graduatoria

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 11.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio posseduto indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana (tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso);

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso (pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso);

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioé, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali. Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira. Il certficato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

h) attestato di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca, previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in originale o copia autenticata. Tale documento è richiesto soltanto per i candidati che abbiano concorso per i posti riservati per la ragioneria regionale dello Stato di Trento.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato e il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulta tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

Modalità di presentazione dei documenti

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali e il certificato di cui al n. 4 dell'ultimo comma del precitato art. 11.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

I medesimi saranno, altresì, inquadrati nella settima qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e con il corrispondente trattamento economico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1982
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 161

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre n. 97 - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1)
nato a . . (provincia di .)
il . . e residente dal (2) . . in .
(provincia di . .) via . . n. .
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ventotto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (3).

Fa presente (4) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (5) . . .,

3) non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso (6);

4) è in possesso del seguente titolo di studio .
conseguito in data . . presso . . . .
di (7) . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente .

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (8) .

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione (9).

Data, .

Firma (10) . . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . .

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente . . . .

Eventuale numero telefonico . . . .

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(3) I candidati che intendano concorrere per i posti riservati alla ragioneria regionale dello Stato di Trento dovranno espressamente dichiararlo.

(4) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(5) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(6) In caso contrario indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso. Tale indicazione deve essere riportata anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(7) I candidati per i quali è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale dovranno, altresì, specificare gli estremi del conseguimento del predetto diploma.

I candidati che intendano concorrere per i posti riservati alla ragioneria regionale dello Stato di Trento dovranno specificare gli estremi del conseguimento dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

(8) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(9) Tale indicazione non è richiesta per i candidati che concorrono per i posti riservati alla ragioneria regionale dello Stato di Trento.

(10) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15 del 1968.

(3433)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 58, IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(488/S)

OSPEDALE « S. PIETRO » DI ROMA

Concorso a due posti di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente anestesista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Roma.

(489/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 18 gennaio 1982, **n. 1.**

Modifiche all'estensione di alcune riserve di caccia di diritto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 23 *marzo* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

In base alle seguenti norme ed ai seguenti atti amministrativi:

legge regionale 7 settembre 1964, n. 30;
legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 34;
decreto del presidente della giunta provinciale 26 marzo 1975, n. 23;
delibere della giunta provinciale 4947, 4948 e 4949 del 1° settembre 1981 nonché 6232 del 3 novembre 1981;

Decreta:

Le annotazioni riportate ai numeri 1, 42, 56, 61, 88 e 121 dell'« Elenco riserve di caccia di diritto della provincia di Bolzano » che costituisce parte integrante della legge regionale 7 settembre 1964, n. 30, sono annullate e sostituite dalle annotazioni esposte nell'allegato al presente decreto (seconda modifica).

La nuova regolamentazione dell'esercizio venatorio nei territori interessati dalle modifiche apportate con il presente decreto entra in vigore col 1° aprile successivo alla pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 18 gennaio 1982

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1982
Registro n. 2, *foglio n.* 77

ELENCO RISERVE DI CACCIA DI DIRITTO - PROVINCIA DI BOLZANO
(*Seconda modifica*)

N.	Denominazione	Estensione in ettari	Osservazioni riserve private, bandite demaniali
1.	ALDINO	6.094,3523	Il confine venatorio tra le riserve di Aldino e Montagna viene formato dal confine tra i comuni catastali omonimi, nonché dal rio Nero e dal dorso montuoso sito sulla parte orografica sinistra della Valle Larga (ettari 191,5765 sono aggregati alla riserva di Montagna) (ettari 33,2712 appartengono al demanio provinciale).
42.	LAGUNDO (C.C. Lagundo I, Lagundo II e Foresta)	2.361,2337	Ai trentaquattro cacciatori aderenti alla riserva di Marlengo ed iscritti come tali nella lista dei soci 1981 è consentito, per tutta la durata della loro appartenenza alla riserva, nel territorio del C.C. Foresta, ad esercitare la caccia autunnale alla selvaggina bassa. Riserva privata: ettari 225,6253 - « Leiter-Goidner ».
56.	MARLENGO (C.C. Marlengo)	1.279,8379	Riserva privata: ettari 99,7930 (ettari 21,6015 C.C. Cermes) - « Menz - Popp ».
61.	MONTAGNA (C.C. Montagna ed ha 191,5765 in C.C. Aldino e precisamente le località « Vordere Leiten - Lahnstall » nonché una parte di « Leiten »).	2.082,2154	Il confine venatorio tra le riserve di Aldino e Montagna viene formato dal confine tra i comuni catastali omonimi, nonché dal rio Nero e dal dorso montuoso sito sulla parte orografica sinistra della Valle Larga.
88.	SAN GENESIO ATESINO (parte del C.C. San Genesio sito a sud del rio Avigna più ha 98.5213 in C.C. Valas e precisamente la località « Rappenbichl »).	3.951,4778	Il confine venatorio tra le riserve di San Genesio Atesino e di Valas - Avigna viene formato dai rii di Velasio e d'Avigna. Riserva privata: ettari 132,1504 - « Lanzoner ».
121.	VALAS - AVIGNA (C.C. Valas più la frazione di Avigna in C.C. San Genesio Atesino)	2.820,5223	Il confine venatorio tra le riserve di Valas - Avigna e San Genesio Atesino viene formato dai rii Velasio e d'Avigna. (ettari 98,5213 del C.C. Valas sono aggregati alla riserva di San Genesio Atesino).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 22 gennaio 1982, **n. 2.**

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3 - art. 34.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 23 *marzo* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 34 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;
Vista la deliberazione della giunta provinciale del 21 dicembre 1981, n. 7708 ed in esecuzione della stessa;

Decreta:

Dall'elenco delle attività para-artigiane vincolate, determinato con regolamento di esecuzione del 28 aprile 1981, n. 13, è depennata temporaneamente l'attività di « autonoleggiatore ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 22 gennaio 1982

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1982
Registro n. 2, *foglio n.* 78

(2908)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1982, n. **27**.

Norme integrative ed interpretative della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, concernente la riforma degli interventi regionali in materia di emigrazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del 9 aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In via di interpretazione autentica della lettera *c*) dell'art. 5 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, la concessione di contributi *una tantum* per l'acquisto o la costruzione della casa, ivi prevista per favorire il rimpatrio degli emigrati ed il loro rapido reinserimento sotto il profilo alloggiativo, può essere disposta anche per lavori di consolidamento, risanamento, completamento, ammodernamento, ristrutturazione e trasformazione di edifici di loro proprietà, nel territorio regionale, da adibire ad abitazione.

Art. 2.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 12 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, nel caso in cui le provvidenze disciplinate dai progetti specifici degli interventi straordinari del fondo regionale per l'emigrazione siano collegate ai contributi disposti da altre leggi regionali, le domande presentate dagli emigrati o dai rimpatriati, ai sensi di dette leggi, hanno titolo di precedenza.

L'erogazione agli emigrati od ai rimpatriati delle provvidenze disciplinate dai progetti specifici di cui al precedente comma, può in tal caso essere disposta in base alla comunicazione, da parte delle direzioni o dagli enti regionali competenti, dell'accertata sussistenza delle condizioni e dei requisiti per l'ammissibilità ai contributi previsti dalle leggi collegate.

Ove la concessione o l'erogazione dei contributi previsti da dette leggi collegate sia sottoposta a particolari condizioni od al verificarsi di determinati eventi, l'erogazione delle provvidenze disciplinate dai progetti specifici degli interventi straordinari del Fondo regionale per l'emigrazione può essere disposta ponendo a carico degli emigrati o rimpatriati beneficiari l'obbligo, a semplice richiesta dell'amministrazione, regionale dell'immediata restituzione delle somme percepite, aumentate degli interessi computari al tasso di tesoreria regionale, qualora le condizioni poste non siano rispettate o gli eventi previsti non si verifichino entro i termini stabiliti.

Art. 3.

In via di interpretazione autentica le misure di sostegno previste alla lettera *d*) dell'art. 5 e disciplinate dai relativi progetti specifici di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 possono essere concesse anche ai lavoratori già rimpatriati da non oltre due anni, alla data di entrata in vigore della stessa legge e che, entro i predetti termini o successivamente, abbiano realizzato in forma singola, associata o cooperativistica attività nei settori industriale. artigiano commerciale agricolo o turistico.

La cessazione dell'attività o la cessione dell'impresa, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di concessione delle provvidenze previste dalla lettera *d*) dell'art. 5 e dagli articoli 23 e 24 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, comporta la revoca delle provvidenze concesse e l'obbligo della restituzione delle somme percepite; tuttavia, per gravi motivi, il beneficiario potrà, con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, essere autorizzato, alla cessazione dell'attività od alla cessione dell'impresa, venendo, in tal caso, esonerato dall'obbligo della restituzione delle somme percepite.

Nel caso di attività intrapresa in forma associata o cooperativistica gli incentivi e le misure di sostegno previsti dalla lettera *d*) dell'art. 5 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, vengono concessi in favore della società, anche di fatto, o della cooperativa cui i lavoratori rimpatriati sono associati e sono determinati dai relativi progetti specifici in misura proporzionale al numero dei soci rimpatriati che effettivamente svolgono l'attività lavorativa nella società o cooperativa rispetto agli altri associati o cooperatori non rimpatriati.

Le domande per le provvidenze di cui al comma precedente possono riferirsi anche a soci che siano ancora emigrati, ma le provvidenze stesse devono essere ragguagliate al numero dei soci rimpatriati accertati all'atto della concessione.

E' fatto obbligo alla società od alla cooperativa beneficiaria delle provvidenze di comunicare alla direzione regionale del lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione ogni diminuzione del numero dei soci rimpatriati intervenuta successivamente alla concessione delle provvidenze ed entro il termine di cinque anni dalla concessione stessa; in tal caso la diminuzione del numero dei rimpatriati associati o cooperatori, rispetto a quello accertato ai fini della concessione, comporta a seconda dei casi, la revoca proporzionale o totale delle provvidenze concesse e l'obbligo, per la società o per la cooperativa beneficiaria, della restituzione parziale o totale delle somme percepite.

Art. 4.

Ai fini del coordinamento degli interventi ordinari e straordinari nel settore dell'emigrazione, sono sottoposte all'esame del comitato regionale interassessorile per l'emigrazione le iniziative previste dalla lettera *c*) dell'art. 21 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, intese alla conoscenza ed alla divulgazione della cultura e delle tradizioni del Friuli-Venezia Giulia presso le comunità di corregionali emigrati.

Art. 5.

All'art. 18 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, sono aggiunti i seguenti commi:

« Eventuali modifiche apportate, per giustificati motivi, ai programmi originari, comprese quelle che comportino la realizzazione, entro il primo trimestre dell'anno successivo, di talune attività e spese programmate per l'anno cui si riferisce la sovvenzione, potranno essere approvate, in via di sanatoria, dal direttore regionale del lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione.

L'approvazione di cui al precedente comma può essere richiesta entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce la sovvenzione.

Nel caso in cui venga richiesta l'approvazione di una modifica dei programmi originari che comporti anche uno spostamento, entro il primo trimestre dell'anno successivo, dei tempi di realizzazione dei programmi stessi, il termine indicato dal sesto comma è prorogato al 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce la sovvenzione ».

Art. 6.

In sede di prima applicazione di quanto disposto dal precedente art. 5, l'autorizzazione ivi prevista può essere richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il termine fissato dal sesto comma dell'art. 18, della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, si intende, in tal caso stabilito in sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione della modifica dei programmi originari.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 9 aprile 1982

COMELLI

(2556)

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1982, n. **28**.

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 28 marzo 1968, n. 22 e 13 giugno 1980, n. 12, concernenti l'ordinamento dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 14 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — La giunta regionale è composta dal presidente, da dieci assessori effettivi e da quattro assessori supplenti».

Art. 2.

All'art. 2, quarto comma, della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

il n. 7) è sostituito dal seguente:

«7), all'assessore al turismo la direzione regionale del turismo»;

il n. 10) è sostituito dal seguente:

«10) all'assessore al lavoro, all'assistenza sociale e all'emigrazione la direzione regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione».

Art. 3.

All'art. 5 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

dopo il n. 10) è inserito il seguente n. 10-*bis*:

«10-*bis*) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative»;

dopo il n. 13 viene inserito il seguente n. 13-*bis*:

«13-*bis*) commercio».

Art. 4.

All'art. 3 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Alle dipendenze della presidenza della giunta regionale sono poste la direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali e la direzione regionale del commercio»;

nel quarto comma, dopo la locuzione «il servizio delle attività ricreative e sportive», viene inserita la locuzione «il servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative».

Art. 5.

Dopo l'art. 7 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente art. 8:

«Art. 8. — La direzione regionale del commercio comprende il servizio del commercio, con il compito di promuovere lo sviluppo delle attività commerciali e di curare la trattazione degli affari relativi ai mercati, all'annona, alle esposizioni e alle fiere».

Art. 6.

Dopo l'art. 11 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente art. 11-*bis*:

«Art. 11-*bis*. — Il servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative tratta gli affari relativi alla tenuta del Registro regionale delle cooperative e dell'Albo regionale dei revisori degli enti cooperativi, alla revisione delle cooperative ed, in genere, all'applicazione della legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè — per quanto di competenza della Regione — ogni altro affare in materia di vigilanza sulle cooperative, ivi comprese le cooperative di lavoro».

Art. 7.

All'art. 26, primo comma, della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	**L. 72.000**
	semestrale	**L. 40.000**
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	**L. 100.000**
	semestrale	**L. 55.000**
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	**L. 96.000**
	semestrale	**L. 53.000**
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	**L. 85.000**
	semestrale	**L. 47.000**
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	**L. 165.000**
	semestrale	**L. 92.000**
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	**L. 30.000**
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	**L. 28.000**

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... **L. 400**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 450**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 450**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... **L. 85.000**

Abbonamento semestrale .... **L. 35.000**

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

1968, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

la dizione « La direzione regionale del lavoro, dell'assistenza sociale, dell'emigrazione e della cooperazione » è sostituita dalla dizione «La direzione regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione»;

è soppresso il n. 2).

Art. 8.

All'art. 27 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo e secondo comma la dizione «direzione regionale del turismo e del commercio » è sostituita dalla dizione «direzione regionale del turismo»;

il n. 2) del primo comma è soppresso.

Art. 9.

In relazione alle disposizioni della presente legge si richiamano il primo, secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12.

Dopo il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, vengono inseriti i seguenti commi:

«Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l'assessore al turismo ed al commercio o la direzione regionale del turismo e del commercio, la menzione si intende riferita all'assessore al turismo e, rispettivamente, alla direzione regionale del turismo, salvo che per la parte commercio, per la quale la menzione si intende riferita al presidente della giunta regionale od all'assessore da lui delegato e, rispettivamente, alla direzione regionale del commercio.

Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l'assessore al lavoro, all'assistenza sociale, all'emigrazione e alla cooperazione, o la direzione regionale del lavoro, dell'assistenza sociale, dell'emigrazione e della cooperazione, la menzione si intende riferita all'assessore al lavoro, all'assistenza sociale e all'emigrazione e, rispettivamente, alla direzione regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione, salvo che per la parte cooperazione, per la quale la menzione si intende riferita al presidente della giunta regionale od all'assessore da lui delegato e, rispettivamente, al servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative».

Art. 10.

La ripartizione in rubriche delle spese della Regione viene effettuata, con richiamo a quanto previsto in proposito dall'articolo 6, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, attribuendo i capitoli di spesa alla presidenza della giunta, alle direzioni regionali ed ai servizi secondo le compenteze determinate dalla presente legge.

Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazioni della giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, saranno apportate le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 1982 ed al bilancio pluriennale 1982-84.

Art. 11.

I posti in organico dell'ottavo livello del personale del ruolo unico regionale vengono aumentati di una unità. Tale aumento va computato nei posti che possono essere coperti da personale cui siano conferiti gli incarichi di cui all'art. 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 14 aprile 1982

COMELLI

(2557)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1982, n. **20.**

Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 3 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' abrogato il « Fondo regionale di garanzia » previsto dalla legge regionale 13 giugno 1978, n. 22.

Sono conseguentemente abrogati gli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale n. 22 del 13 giugno 1978 nonché gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento di attuazione n. 2 del 24 maggio 1979.

Art. 2.

Le somme fino ad oggi stanziate per la costituzione del « Fondo regionale di garanzia » restano vincolate in un conto indisponibile presso la tesoreria regionale sino a totale estinzione dei prestiti garantiti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 10 maggio 1982

QUARTA

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1982, n. **21.**

Modifica del quarto comma, art. 1, della legge regionale 7 gennaio 1980, n. 3.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 3 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 7 gennaio 1980, n. 3 è così modificato:

« Le somme disponibili saranno utilizzate sino a completa copertura di tutte le domande ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 10 maggio 1982

QUARTA

(3176)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821930)